

Gazzetta ufficiale

L 250

delle Comunità europee

43º anno

5 ottobre 2000

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

★ Regolamento (CE) n. 2100/2000 del Consiglio, del 29 settembre 2000, recante modifica del regolamento (CE) n. 119/97 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di meccanismi per la legatura di fogli originari della Repubblica popolare cinese	1
Regolamento (CE) n. 2101/2000 della Commissione del 4 ottobre 2000 recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli	7
Regolamento (CE) n. 2102/2000 della Commissione, del 4 ottobre 2000, che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione di zucchero bianco per la decima gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 1531/2000	9
Regolamento (CE) n. 2103/2000 della Commissione, del 4 ottobre 2000, che fissa i prezzi rappresentativi e gli importi dei dazi addizionali all'importazione per i melassi nel settore dello zucchero	10
Regolamento (CE) n. 2104/2000 della Commissione, del 4 ottobre 2000, che modifica le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali	12
Regolamento (CE) n. 2105/2000 della Commissione, del 4 ottobre 2000, che modifica il regolamento (CE) n. 1392/1999 e che porta a 116 488 tonnellate il quantitativo globale oggetto della gara permanente per l'esportazione di orzo detenuto dall'organismo d'intervento finlandese	14
★ Regolamento (CE) n. 2106/2000 della Commissione, del 4 ottobre 2000, relativo alla sospensione della pesca del merluzzo carbonaro da parte delle navi battenti bandiera della Svezia	16
★ Regolamento (CE) n. 2107/2000 della Commissione, del 4 ottobre 2000, recante deroga, per quanto riguarda il tenore massimo di umidità di alcuni cereali confezionati all'intervento durante la campagna 2000/01, al regolamento (CE) n. 824/2000 che stabilisce le procedure di presa in consegna dei cereali da parte degli organismi d'intervento nonché i metodi di analisi per la determinazione della qualità	17

Sommario (segue)	
★ Regolamento (CE) n. 2108/2000 della Commissione, del 4 ottobre 2000, che modifica il regolamento (CE) n. 1555/96 recante modalità d'applicazione del regime relativo all'applicazione dei dazi all'importazione addizionali nel settore degli ortofrutticoli	19
★ Regolamento (CE) n. 2109/2000 della Commissione, del 4 ottobre 2000, relativo alla fissazione del tasso di conversione applicabile a taluni aiuti diretti per i quali il fatto generatore interviene il 1º settembre 2000	21
★ Regolamento (CE) n. 2110/2000 della Commissione, del 4 ottobre 2000, che modifica il regolamento (CE) n. 1162/95 che stabilisce modalità particolari d'applicazione del regime dei titoli d'importazione e d'esportazione nel settore dei cereali e del riso	23
Regolamento (CE) n. 2111/2000 della Commissione, del 4 ottobre 2000, che modifica i dazi all'importazione nel settore del riso	26
<hr/>	
II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità	
Consiglio	
2000/595/CE:	
★ Decisione del Consiglio, del 26 settembre 2000, relativa alla conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere concernente l'applicazione provvisoria del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo tra la Comunità economica europea e il governo della Repubblica di Guinea sulla pesca al largo della costa della Guinea, per il periodo compreso tra il 1º gennaio 2000 e il 31 dicembre 2001	29
Accordo in forma di scambio di lettere concernente l'applicazione provvisoria del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo tra la Comunità economica europea e il governo della Repubblica di Guinea sulla pesca al largo della costa della Guinea, per il periodo compreso tra il 1º gennaio 2000 e il 31 dicembre 2001	31
Protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo tra la Comunità economica europea e il governo della Repubblica di Guinea sulla pesca al largo della costa della Guinea, per il periodo compreso tra il 1º gennaio 2000 e il 31 dicembre 2001	32
SPAZIO ECONOMICO EUROPEO	
Comitato misto SEE	
★ Decisione del Comitato misto SEE n. 65/2000, del 2 agosto 2000, che modifica l'allegato VI (sicurezza sociale) dell'accordo SEE	46
★ Decisione del Comitato misto SEE n. 66/2000, del 2 agosto 2000, che modifica l'allegato XI (servizi di telecomunicazione) dell'accordo SEE	48
★ Decisione del Comitato misto SEE n. 67/2000, del 2 agosto 2000, che modifica l'allegato XI (servizi di telecomunicazione) dell'accordo SEE	50
★ Decisione del Comitato misto SEE n. 68/2000, del 2 agosto 2000, che modifica l'allegato XIII (trasporti) dell'accordo SEE	51
★ Decisione del Comitato misto SEE n. 69/2000, del 2 agosto 2000, che modifica l'allegato XIII (trasporti) dell'accordo SEE	52
★ Decisione del Comitato misto SEE n. 70/2000, del 2 agosto 2000, che modifica il protocollo 31 dell'accordo SEE sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà	53

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

**REGOLAMENTO (CE) N. 2100/2000 DEL CONSIGLIO
del 29 settembre 2000**

recante modifica del regolamento (CE) n. 119/97 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di meccanismi per la legatura di fogli originari della Repubblica popolare cinese

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea⁽¹⁾, in particolare l'articolo 12,

vista la proposta presentata dalla Commissione, sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A. PROCEDIMENTO

1. Misure in vigore

- (1) Nel gennaio 1997, con il regolamento (CE) n. 119/97⁽²⁾, il Consiglio ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di meccanismi per la legatura di fogli originari, tra l'altro, della Repubblica popolare cinese. L'aliquota del dazio antidumping definitivo applicabile al prezzo netto, franco frontiera comunitaria, era del 32,5 % per la World Wide Stationery, che aveva ottenuto un trattamento individuale, e del 39,4 % per tutte le altre società.

2. Domanda di riesame

- (2) Il 7 dicembre 1998 è stata presentata una richiesta di riesame delle misure sopracitate, a norma dell'articolo 12 del regolamento (CE) n. 384/96 (in appresso «regolamento di base»). La richiesta è stata presentata per conto dei produttori comunitari che complessivamente realizzavano una percentuale maggioritaria della produzione comunitaria totale del prodotto in questione, ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento di base, cioè la Koloman Handler AG (Austria) e la Robert Krause Ringbuchtechnik GmbH (Germania).
- (3) Le informazioni contenute nella richiesta dimostravano che i prezzi di rivendita e i successivi prezzi di vendita del prodotto in esame nella Comunità non riflettevano adeguatamente il livello delle misure antidumping istituite. Tali informazioni si basavano sui listini prezzi e su altri dati forniti dagli esportatori cinesi e dai loro rivenditori. Si affermava altresì che, in alcuni Stati membri, immediatamente dopo l'istituzione delle misure, gli esportatori avevano scontato i propri prezzi e che le insufficienti variazioni dei prezzi di rivendita e dei successivi prezzi di vendita registrate dopo l'istituzione delle misure avevano determinato la costante erosione dei prezzi dell'industria comunitaria.

B. INCHIESTA DI RIESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 12 DEL REGOLAMENTO DI BASE

1. Apertura del riesame a norma dell'articolo 12

- (4) Il 19 gennaio 1999, la Commissione ha annunciato, con un avviso pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*⁽³⁾, l'apertura di un riesame, ai sensi dell'articolo 12 del regolamento di base, delle misure antidumping applicabili alle importazioni di alcuni tipi di meccanismi per la legatura di fogli originari della Repubblica popolare cinese e ha avviato un'inchiesta.

⁽¹⁾ GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 905/98 (GU L 128 del 30.4.1998, pag. 18).

⁽²⁾ GU L 22 del 24.1.1997, pag. 1.

⁽³⁾ GU C 14 del 19.1.1999, pag. 4.

- (5) La Commissione ha ufficialmente informato dell'apertura del riesame i produttori/esportatori notoriamente interessati, i rappresentanti del paese esportatore e i produttori comunitari richiedenti. Alle parti interessate è stata data la possibilità di comunicare le proprie osservazioni per iscritto e di chiedere un'audizione entro il termine stabilito nell'avviso di apertura.
- (6) I servizi della Commissione hanno inviato questionari a tutti gli esportatori notoriamente interessati, e cioè: alla World Wide Stationery Manufacturing Company Ltd, Hong Kong («WWS»); alla Guangzhou Wah Hing Stationery Manufactury Limited, PRC; alla Hong Kong Stationery Manufacturing Company Limited, Hong Kong; alla Champion Stationery Manufacturing Co. Ltd, PRC; e alla Sun Kwong Metal Manufacturing Co. Ltd, PRC.
- (7) Di questi esportatori, solo la WWS, Hong Kong, ha risposto in maniera completa al questionario della Commissione.
- (8) Un produttore/esportatore ha risposto al questionario della Commissione fornendo informazioni false e fuorvianti. Le informazioni fornite da questo produttore/esportatore non coincidevano con le dichiarazioni rilasciate alle autorità doganali nazionali. In effetti, alcune delle merci di origine cinese erano state dichiarate alle autorità doganali nazionali come merci di origine tailandese con la conseguente elusione del pagamento dei dazi antidumping normalmente dovuti. Inoltre, alcune spedizioni provenienti dalla Repubblica popolare cinese erano state importate fornendo un codice NC inesatto e, di conseguenza, anche in questo caso, non vi è stato pagamento dei dazi antidumping. Data l'impossibilità di stabilire con esattezza in quale misura fossero state attuate simili pratiche, si è stati costretti a non tener conto dell'intera risposta al questionario.
- (9) Su queste premesse, le conclusioni hanno dovuto essere elaborate in base ai dati disponibili, conformemente all'articolo 18 del regolamento di base. I dati disponibili indicavano l'assorbimento del dazio antidumping, come dimostrato dal fatto che sulle fatture di questo produttore/esportatore erano riportati prezzi su base di «dazio antidumping corrisposto», il che significa che i dazi venivano pagati dall'esportatore.

Dei restanti tre produttori/esportatori, uno ha rifiutato di rispondere all'intero questionario affermando che una risposta completa avrebbe richiesto un impegno sproporzionato e ingiustificato, mentre gli altri due non si sono manifestati. Per questi tre produttori/esportatori le conclusioni sono state pertanto elaborate sulla base dei dati disponibili, conformemente all'articolo 18 del regolamento di base.

- (10) Questionari sono stati inviati anche agli importatori indipendenti che notoriamente avevano importato meccanismi per la legatura di fogli dalla Repubblica popolare cinese, al fine di accertare i prezzi di rivendita del prodotto in questione praticati prima e dopo l'imposizione dei dazi antidumping. A tale proposito occorre segnalare l'elevato livello di collaborazione degli importatori indipendenti. Hanno risposto al questionario i seguenti importatori indipendenti: Bensons International Systems BV, Paesi Bassi, («Bensons NL»); Bensons International Systems Ltd, Regno Unito, («Bensons UK»); KWH Plast Vertriebsges GmbH, Germania, («KWH Germany»); KWH Plast (Danmark) AS, Danimarca, («KWH Danmark»); e KWH Plast (UK) Limited, Regno Unito, («KWH UK»).

Visite di verifica sono state effettuate presso le sedi della KWH Germany e della Bensons NL.

- (11) Il periodo dell'inchiesta del presente riesame («periodo della nuova inchiesta») va dal 1º gennaio 1998 al 31 dicembre 1998. Questo nuovo periodo d'inchiesta è servito a determinare il livello dei prezzi all'esportazione nonché dei prezzi di rivendita e dei successivi prezzi di vendita praticati dopo l'istituzione delle misure antidumping. Ciò al fine di verificare se le misure istituite non stessero ottenendo gli effetti previsti a causa di un incremento del dumping.
- (12) Per determinare se vi fossero state variazioni sufficienti dei prezzi di rivendita e dei successivi prezzi di vendita, si è effettuato un confronto tra i livelli dei prezzi applicati nel periodo della nuova inchiesta e di quelli applicati nel periodo dell'inchiesta iniziale (1º ottobre 1994-30 settembre 1995).
- (13) A causa della quantità dei dati raccolti ed esaminati, ed in particolare a causa della complessità tanto dell'analisi delle variazioni dei prezzi di rivendita e dei successivi prezzi di vendita degli importatori indipendenti quanto delle indagini e dell'esame relativi alle pratiche svolte da una società esportatrice (vedi precedente considerando 8), il periodo dell'inchiesta è durato più a lungo dei sei mesi previsti all'articolo 12, paragrafo 4 del regolamento di base.

2. Prodotto in esame

- (14) Il prodotto oggetto della richiesta e per il quale è stato aperto il riesame è lo stesso prodotto dell'inchiesta iniziale, rappresentato cioè da alcuni tipi di meccanismi per la legatura di fogli volanti o per raccoglitori, esclusi i meccanismi a leva, costituiti da almeno due robusti anelli metallici rotondi, arcuati oppure a forma di D. Il prodotto è attualmente classificabile al codice NC ex 8305 10 00.

3. Variazioni dei prezzi delle esportazioni originarie della Repubblica popolare cinese e dei prezzi di rivendita nella Comunità

- (15) La presente inchiesta ha voluto accertare se le misure stessero ottenendo o meno gli effetti previsti e se l'eventuale mancato raggiungimento di tali effetti fosse imputabile ad un aumento del dumping conseguente alla flessione dei prezzi all'esportazione. Ai fini della presente inchiesta, il calo dei prezzi all'esportazione poteva tradursi o in un calo dei prezzi all'esportazione direttamente applicati dagli esportatori verso la Comunità oppure nell'assenza o insufficienza di variazioni dei prezzi di rivendita e dei successivi prezzi di vendita nella Comunità in seguito ad un accordo di compensazione.
- (16) Nella fattispecie, si è deciso che il problema di assorbimento dovesse essere esaminato in relazione alle variazioni dei prezzi di rivendita del prodotto in questione nella Comunità.
- (17) La variazione dei prezzi di rivendita nella Comunità della WWS, società che aveva ottenuto un trattamento individuale, è stata valutata separatamente da quella dei prezzi di rivendita degli altri esportatori cinesi. L'aliquota di dazio applicabile a questa società è del 32,5 %.
- (18) Il confronto è stato effettuato tra i prezzi di rivendita applicati prima e dopo l'istituzione delle misure. Tale confronto si è basato sulle informazioni relative ai prezzi di rivendita fornite dai cinque importatori comunitari indipendenti che hanno collaborato. Le importazioni di queste cinque società rappresentano la maggior parte delle vendite all'esportazione originarie della Repubblica popolare cinese verso la Comunità nel periodo della nuova inchiesta. Al fine di effettuare un confronto affidabile, per il periodo dell'inchiesta iniziale e per quello della nuova inchiesta è stato garantito un sufficiente livello di rappresentatività in termini di quantità, valore, e numero di tipi del prodotto venduti e utilizzati nel confronto.
- (19) Dal confronto è emerso che tra i due periodi d'inchiesta la variazione dei prezzi di rivendita era limitata. È stato stabilito che, su base media ponderata, per tutti i tipi di prodotto interessati e per tutti gli importatori indipendenti che hanno collaborato, il livello di variazione era del 3,1 %, mentre l'incremento dei prezzi avrebbe dovuto essere del 30 %.
- (20) Per quanto attiene alle parti che non hanno collaborato, le risultanze sono state elaborate a norma dell'articolo 18 del regolamento di base (cfr. precedenti considerando 8 e 9). Le incomplete informazioni di cui la Commissione disponeva sul conto di queste parti indicavano che era in corso un completo assorbimento. Su tale base e dal momento che le parti che hanno collaborato assorbivano la maggior parte dei dazi, è ragionevole ritenere che le parti che non hanno collaborato assorbissero i dazi per intero.

4. Argomentazioni delle parti interessate

a) Osservazioni di carattere generale

- (21) Le parti hanno avuto la possibilità di fornire elementi volti a giustificare l'assenza di variazioni dei prezzi nella Comunità dopo l'istituzione delle misure. Gli elementi che possono giustificare questa assenza di variazioni comprendono una riduzione delle spese generali, amministrative e di vendita (SGAV), delle spese (migliore efficienza) e dei profitti dell'importatore o una diminuzione del valore normale. Queste detrazioni non possono essere concesse in tutti i casi in cui tali voci subiscono riduzioni. In realtà le detrazioni devono essere limitate alle riduzioni che si ritiene possano aver controbilanciato il costo del dazio antidumping, il quale di conseguenza può non aver inciso sui prezzi di rivendita nella sua interezza. Agli importatori e agli esportatori interessati sarà inoltre concesso un credito corrispondente all'eventuale aumento dei prezzi alla rivendita registrato tra il periodo dell'inchiesta iniziale e quello della nuova inchiesta.

b) Richieste di variazione del valore normale

- (22) Insieme con la risposta al questionario, la WWS ha presentato una richiesta di status di economia di mercato e ha chiesto alla Commissione di tenere conto delle variazioni dei valori normali. La WWS è stata però informata del fatto che un riesame per la concessione dello status di economia di mercato deve essere chiesto a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base.
- (23) Parimenti, altre società che non hanno collaborato e che hanno chiesto un riesame dei valori normali in relazione ad una domanda di trattamento di economia di mercato sono state informate del fatto che la richiesta di trattamento di economia di mercato deve essere effettuata a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base.

c) Riduzione delle SGAV e del profitto

- (24) È stato inoltre esaminato se l'assenza di variazioni dei prezzi di rivendita fosse dovuta ad una costante diminuzione delle SGAV e dei profitti degli importatori indipendenti. Tutti e cinque gli importatori che hanno collaborato hanno fornito informazioni a riguardo.
- (25) Ne è emerso che tra il periodo dell'inchiesta iniziale e quello della nuova inchiesta, per tutti gli importatori indipendenti che hanno collaborato, le SGAV erano aumentate dello 0,86 %, mentre i profitti erano diminuiti del 4,72 %.
- (26) Per quanto riguarda le variazioni dei profitti, è stato constatato che del 4,72 % di riduzione totale, 3,8 % aveva la funzione di controbilanciare gli aumenti dei costi dovuti al dazio antidumping. Pertanto è stato accordato un credito del 3,8 % per la riduzione dei profitti a livello di rivendita, il che corrisponde al 7,6 % a livello cif.

d) Aumento dei prezzi di rivendita

- (27) È stato inoltre concesso un credito corrispondente agli aumenti dei prezzi alla rivendita registrati tra il periodo dell'inchiesta iniziale e quello della nuova inchiesta. Sulla base delle informazioni fornite dai cinque importatori che hanno collaborato, a livello generale, tra il periodo dell'inchiesta iniziale e quello della nuova inchiesta i prezzi alla rivendita hanno subito una variazione del 3,1 %.
- (28) In merito alla variazione dei prezzi alla rivendita tra i due periodi d'inchiesta, gli importatori indipendenti che hanno collaborato hanno obiettato che la conversione delle valute nazionali in euro (o nei precedenti ecu) doveva essere effettuata utilizzando i tassi di cambio in vigore rispettivamente nel periodo dell'inchiesta iniziale e in quello della nuova inchiesta.
- (29) A tale proposito, occorre notare che il metodo adottato per confrontare i prezzi di rivendita dei due periodi d'inchiesta, metodo che ha previsto l'uso per entrambi i periodi d'inchiesta del tasso di cambio in vigore nel periodo dell'inchiesta iniziale, è stato utilizzato semplicemente per ottenere lo stesso risultato, come se il confronto fosse stato effettuato in ciascuna valuta nazionale. Si è optato per l'uso di un unico denominatore ritenendo che ciò avrebbe consentito di ottenere un risultato medio ponderato per la Comunità nel suo insieme. Le variazioni dei tassi di cambio sono pertanto irrilevanti.

e) Totale delle detrazioni

- (30) A livello di rivendita, il credito concesso è stato in totale pari al 6,9 %, vale a dire, il 3,8 % per la diminuzione dei profitti e il 3,1 % per l'aumento dei prezzi di rivendita. espresso in percentuale del valore cif, questo credito complessivo è stato del 13,8 %.

5. Rivalutazione dei prezzi all'esportazione

- (31) Poiché era stato constatato che i prezzi di rivendita e i successivi prezzi di vendita non riflettevano l'intero importo del dazio antidumping, i prezzi all'esportazione sono stati rivalutati conformemente all'articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base. I prezzi all'esportazione sono stati ricostruiti poiché sembrava esistere un accordo di compensazione tra gli esportatori e gli importatori. La rivalutazione è stata effettuata deducendo dai prezzi all'esportazione rilevati nel periodo dell'inchiesta iniziale l'importo del dazio antidumping in vigore e addizionando gli eventuali adeguamenti ritenuti giustificabili: cioè, eventuali riduzioni delle SGAV degli importatori, eventuali riduzioni del livello dei profitti degli importatori e gli eventuali aumenti registrati nei prezzi di rivendita dopo l'istituzione delle misure.
- (32) Nel caso della WWS, questi adeguamenti sono stati pari al 13,8 % a livello cif. Pertanto, i prezzi all'esportazione sono stati rivalutati deducendo dai vecchi prezzi all'esportazione il dazio antidumping applicabile alla WWS (32,5 %) e addizionando il 13,8 % di detrazione per la riduzione dei profitti e per l'incremento dei prezzi di rivendita.
- (33) Nel caso degli altri esportatori della Repubblica popolare cinese che non hanno collaborato, la rivalutazione dei prezzi all'esportazione è stata effettuata conformemente all'articolo 18 del regolamento di base. I prezzi all'esportazione sono stati dunque rivalutati detraendo dai prezzi all'esportazione rilevati nell'inchiesta iniziale l'importo del dazio antidumping corrisposto. Per le ragioni esposte al precedente considerando 20, non sono state concesse detrazioni.
- (34) Una delle parti ha sostenuto che i prezzi all'esportazione non avrebbero dovuto essere rivalutati conformemente all'articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base, poiché non era stata provata l'esistenza di un accordo di compensazione tra gli esportatori e gli importatori. Tale argomentazione è stata respinta poiché si è ritenuto che l'inattendibilità del prezzo all'esportazione fosse dovuta ad un accordo di associazione o di compensazione e ciò è risultato un motivo sufficiente per rivalutare i prezzi all'esportazione conformemente all'articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base.

- (35) È stato poi affermato che non esisteva un accordo di compensazione, dal momento che le flessioni dei prezzi all'esportazione erano dovute ad un aumento del valore del dollaro USA, moneta alla quale era ancorato il dollaro di Hong Kong, la valuta di fatturazione delle vendite. Tale argomentazione è stata respinta poiché se ci si limita ad esaminare le variazioni delle valute, senza tener conto di tutti i fattori che possono avere inciso sui margini di dumping, non si riesce a giustificare il fatto che i prezzi di rivendita e i successivi prezzi di vendita non rispecchino in modo adeguato il costo delle misure adottate. Comunque sia, se nella fattispecie si fosse tenuto conto di queste variazioni, il risultato ottenuto non sarebbe stato diverso.

6. Nuovo calcolo del margine di dumping in funzione dei prezzi all'esportazione rivalutati

- (36) A norma dell'articolo 12 del regolamento di base, il margine di dumping per i produttori/esportatori cinesi interessati è stato ricalcolato. Il nuovo calcolo è stato effettuato confrontando i prezzi all'esportazione rivalutati con i valori normali rilevati durante l'inchiesta iniziale. Per la WWS, società che nell'inchiesta iniziale aveva ottenuto un trattamento individuale, il margine di dumping ricalcolato, espresso in percentuale del valore cif, è del 115,3 %. Per tutti gli altri esportatori cinesi, il margine di dumping ricalcolato, espresso in percentuale del valore cif, è del 168,6 %.

7. Nuovo livello dei dazi

- (37) Le misure attualmente in vigore si basano sul livello di pregiudizio rilevato nell'inchiesta iniziale, che per la WWS era del 32,5 %, mentre il dazio residuo per tutti gli altri esportatori della Repubblica popolare cinese era del 39,4 %. Al fine di garantire l'eliminazione del pregiudizio, l'entità delle nuove misure deve essere stabilita in base ad un confronto tra i prezzi all'esportazione rivalutati e il prezzo non pregiudizievole rilevato nel periodo dell'inchiesta iniziale. Poiché il margine di pregiudizio calcolato su tale base è inferiore al margine di dumping, il nuovo livello del dazio deve essere basato sul primo dei due margini. Di conseguenza, il livello di dazio proposto, espresso in percentuale del valore cif, è del 51,2 % per la WWS e del 78,8 % per tutti gli altri esportatori della Repubblica popolare cinese.
- (38) Una delle parti ha obiettato che, nell'interesse della Comunità, le misure non avrebbero dovuto essere ritoccate poiché così facendo si sarebbero ingiustamente penalizzati importatori che avevano collaborato nell'inchiesta e che avevano dimostrato di aver incorporato i dazi mediante la riduzione dei profitti e l'aumento dei prezzi. Tale argomentazione non può essere accolta poiché dall'inchiesta è emerso che il costo del dazio antidumping non era stato incorporato adeguatamente nei prezzi di rivendita e visto inoltre che a fronte dell'aumento dei prezzi e della riduzione dei profitti è stata concessa una detrazione. In ogni caso, nelle inchieste svolte ai sensi dell'articolo 12, non si tiene conto dell'interesse della Comunità, poiché tali inchieste sono destinate a verificare che le misure istituite, già precedentemente giudicate nell'interesse della Comunità, abbiano gli effetti sperati e che tali effetti non siano compromessi da un aumento del dumping,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 1, paragrafo 2, la lettera b), del regolamento (CE) n. 119/97 è sostituita dalla seguente:

«b) per i meccanismi diversi da quelli con 17 o 23 anelli (codice Taric 8305 10 00 10)

	Aliquota del dazio	Codice addizionale Taric
Malaysia	10,5 %	—
Repubblica popolare cinese:		
— WWS	51,2 %	8934
— tutte le altre società	78,8 %	8900»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 29 settembre 2000.

Per il Consiglio

Il Presidente

L. FABIUS

**REGOLAMENTO (CE) N. 2101/2000 DELLA COMMISSIONE
del 4 ottobre 2000**

**recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di
entrata di alcuni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del
21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime
di importazione degli ortofrutticoli⁽¹⁾, modificato da ultimo dal
regolamento (CE) n. 1498/98⁽²⁾, in particolare l'articolo 4,
paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

(2) In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 5 ottobre 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 ottobre 2000.

Per la Commissione

Franz FISCHLER
Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66.
⁽²⁾ GU L 198 del 15.7.1998, pag. 4.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 4 ottobre 2000, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi ^(l)	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	052	100,5
	064	69,3
	999	84,9
0707 00 05	628	145,8
	999	145,8
0709 90 70	052	70,8
	999	70,8
0805 30 10	052	93,8
	388	53,6
	524	74,9
	528	65,2
	999	71,9
0806 10 10	052	94,1
	064	58,3
	400	222,8
	999	125,1
0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90	388	209,8
	400	57,7
	800	185,3
	804	68,5
	999	130,3
0808 20 50	052	89,5
	064	63,4
	999	76,5

^(l) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2543/1999 della Commissione (GU L 307 del 2.12.1999, pag. 46). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

**REGOLAMENTO (CE) N. 2102/2000 DELLA COMMISSIONE
del 4 ottobre 2000**

che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione di zucchero bianco per la decima gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 1531/2000

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 2038/1999 del Consiglio, del 13 settembre 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 1527/2000 della Commissione⁽²⁾, in particolare l'articolo 18, paragrafo 5, secondo capoverso,
considerando quanto segue:

- (1) In conformità al regolamento (CE) n. 1531/2000 della Commissione, del 13 luglio 2000, relativo ad una gara permanente per la determinazione di prelievi e/o di restituzioni all'esportazione di zucchero bianco⁽³⁾, si procede a gare parziali per l'esportazione di tale zucchero.
- (2) In base alle disposizioni dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1531/2000, un importo massimo della restituzione all'esportazione è fissato, se del caso, per la gara parziale in causa, tenuto conto in particolare della situazione e della prevedibile evoluzione del

mercato dello zucchero nella Comunità e sul mercato mondiale.

- (3) Dopo l'esame delle offerte è opportuno adottare, per la decima gara parziale, le disposizioni di cui all'articolo 1.
- (4) Il comitato di gestione per lo zucchero non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la decima gara parziale di zucchero bianco, effettuata a norma del regolamento (CE) n. 1531/2000, l'importo massimo della restituzione all'esportazione è pari a 41,295 EUR/100 kg.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 5 ottobre 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 ottobre 2000.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 252 del 25.9.1999, pag. 1.
⁽²⁾ GU L 175 del 14.7.2000, pag. 59.
⁽³⁾ GU L 175 del 14.7.2000, pag. 69.

**REGOLAMENTO (CE) N. 2103/2000 DELLA COMMISSIONE
del 4 ottobre 2000**

che fissa i prezzi rappresentativi e gli importi dei dazi addizionali all'importazione per i melassi nel settore dello zucchero

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2038/1999 del Consiglio, del 13 settembre 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 1527/2000 della Commissione⁽²⁾,

visto il regolamento (CE) n. 1422/95 della Commissione, del 23 giugno 1995, che stabilisce le modalità d'applicazione per l'importazione di melassi nel settore dello zucchero e che modifica il regolamento (CEE) n. 785/68⁽³⁾, in particolare l'articolo 1, paragrafo 2 e l'articolo 3, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Ai sensi del regolamento (CE) n. 1422/95, il prezzo cif all'importazione di melassi, di seguito denominato «prezzo rappresentativo», viene stabilito conformemente al regolamento (CEE) n. 785/68 della Commissione⁽⁴⁾. Tale prezzo si intende fissato per la qualità tipo definita all'articolo 1 del regolamento citato.
- (2) Il prezzo rappresentativo del melasso è calcolato per un determinato luogo di transito di frontiera della Comunità, che è Amsterdam. Questo prezzo deve essere calcolato in base alle possibilità d'acquisto più favorevoli sul mercato mondiale stabilite mediante i corsi o i prezzi di tale mercato adeguati in funzione delle eventuali differenze di qualità rispetto alla qualità tipo. La qualità tipo del melasso è stata definita dal regolamento (CEE) n. 785/68.
- (3) Per rilevare le possibilità d'acquisto più favorevoli sul mercato mondiale, occorre tener conto di tutte le informazioni riguardanti le offerte fatte sul mercato mondiale, i prezzi constatati su importanti mercati dei paesi terzi e le operazioni di vendita concluse negli scambi internazionali di cui la Commissione abbia avuto conoscenza direttamente o per il tramite degli Stati membri. All'atto di tale rilevazione, ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 785/68, può essere presa come base una media di più prezzi, purché possa essere considerata rappresentativa della tendenza effettiva del mercato.
- (4) Non si tiene conto delle informazioni quando esse non riguardano merce sana, leale e mercantile o quando il prezzo indicato nell'offerta riguarda soltanto una quan-

tità limitata non rappresentativa del mercato. Devono essere esclusi anche i prezzi d'offerta che possono essere ritenuti non rappresentativi della tendenza effettiva del mercato.

- (5) Per ottenere dati comparabili relativi al melasso della qualità tipo, è necessario, secondo la qualità di melasso offerta, aumentare ovvero diminuire i prezzi in funzione dei risultati ottenuti dall'applicazione dell'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 785/68.
- (6) Un prezzo rappresentativo può, a titolo eccezionale, essere mantenuto ad un livello invariato per un periodo limitato quando il prezzo d'offerta in base al quale è stato stabilito il precedente prezzo rappresentativo non è pervenuto a conoscenza della Commissione e quando i prezzi d'offerta disponibili, ritenuti non sufficientemente rappresentativi della tendenza effettiva del mercato, determinerebbero modifiche brusche e rilevanti del prezzo rappresentativo.
- (7) Qualora esista una differenza tra il prezzo limite per il prodotto in causa e il prezzo rappresentativo, occorre fissare dazi addizionali all'importazione alle condizioni previste all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1422/95. In caso di sospensione dei dazi all'importazione a norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1422/95, occorre fissare importi specifici per tali dazi.
- (8) Dall'applicazione delle suddette disposizioni risulta che i prezzi rappresentativi e i dazi addizionali all'importazione dei prodotti in causa devono essere fissati conformemente all'allegato del presente regolamento.
- (9) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1422/95 sono indicati in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 5 ottobre 2000.

⁽¹⁾ GU L 252 del 25.9.1999, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 175 del 14.7.2000, pag. 59.

⁽³⁾ GU L 141 del 24.6.1995, pag. 12.

⁽⁴⁾ GU L 145 del 27.6.1968, pag. 12.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 ottobre 2000.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

ALLEGATO

**al regolamento che fissa i prezzi rappresentativi e gli importi dei dazi addizionali all'importazione per i melassi
nel settore dello zucchero**

(in EUR)

Codice NC	Importo del prezzo rappresentativo per 100 kg netti del prodotto considerato	Importo del dazio addizionale per 100 kg netti del prodotto considerato	Importo del dazio all'importazione in ragione di sospensione di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1422/95 per 100 kg netti del prodotto considerato (2)
1703 10 00 (1)	9,36	—	0
1703 90 00 (1)	10,21	—	0

(1) Fissazione per la qualità tipo definita all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 785/68, modificato.

(2) Detto importo si sostituisce, a norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1422/95, al tasso del dazio della tariffa doganale comune fissato per questi prodotti.

**REGOLAMENTO (CE) N. 2104/2000 DELLA COMMISSIONE
del 4 ottobre 2000**

che modifica le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 2038/1999 del Consiglio, del 13 settembre 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 1527/2000 della Commissione⁽²⁾, in particolare l'articolo 18, paragrafo 5, terza frase,
considerando quanto segue:

- (1) Le restituzioni applicabili all'esportazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio sono state fissate dal regolamento (CE) n. 2030/2000 della Commissione⁽³⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 2059/2000⁽⁴⁾.
- (2) L'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CE) n. 2030/2000 ai dati di cui la Commissione ha conoscenza conduce a modificare le restituzioni

all'esportazione, attualmente vigenti, conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 2038/1999, come tali e non denaturati, fissate nell'allegato del regolamento (CE) n. 2030/2000 modificato, sono modificate conformemente agli importi di cui in allegato al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 5 ottobre 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 ottobre 2000.

Per la Commissione

Franz FISCHLER
Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 252 del 25.9.1999, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 175 del 14.7.2000, pag. 59.

⁽³⁾ GU L 243 del 28.9.2000, pag. 6.

⁽⁴⁾ GU L 246 del 30.9.2000, pag. 6.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 4 ottobre 2000, che modifica le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali

Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura	Importo delle restituzioni
1701 11 90 9100	A00	EUR/100 kg	35,78 (¹)
1701 11 90 9910	A00	EUR/100 kg	32,26 (¹)
1701 11 90 9950	A00	EUR/100 kg	(²)
1701 12 90 9100	A00	EUR/100 kg	35,78 (¹)
1701 12 90 9910	A00	EUR/100 kg	32,26 (¹)
1701 12 90 9950	A00	EUR/100 kg	(²)
1701 91 00 9000	A00	EUR/1 % di saccarosio × 100 kg di prodotto netto	0,3890
1701 99 10 9100	A00	EUR/100 kg	38,90
1701 99 10 9910	A00	EUR/100 kg	38,26
1701 99 10 9950	A00	EUR/100 kg	38,26
1701 99 90 9100	A00	EUR/1 % di saccarosio × 100 kg di prodotto netto	0,3890

(¹) Il presente importo è applicabile allo zucchero greggio che ha un rendimento del 92 %. Se il rendimento dello zucchero greggio esportato differisce dal 92 %, l'importo della restituzione applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 19, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 2038/1999 del Consiglio.

(²) Fissazione sospesa con il regolamento (CEE) n. 2689/85 della Commissione (GU L 255 del 26.9.1985, pag. 12), modificato dal regolamento (CEE) n. 3251/85 (GU L 309 del 21.11.1985, pag. 14).

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A», sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato.

I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 2543/1999 della Commissione (GU L 307 del 2.12.1999, pag. 46).

**REGOLAMENTO (CE) N. 2105/2000 DELLA COMMISSIONE
del 4 ottobre 2000**

che modifica il regolamento (CE) n. 1392/1999 e che porta a 116 488 tonnellate il quantitativo globale oggetto della gara permanente per l'esportazione di orzo detenuto dall'organismo d'intervento finlandese

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1666/2000⁽²⁾, in particolare l'articolo 5,
considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CEE) n. 2131/93 della Commissione⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1630/2000⁽⁴⁾, fissa le procedure e le condizioni per la vendita dei cereali detenuti dagli organismi d'intervento.
- (2) Il regolamento (CE) n. 1392/1999 della Commissione⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2022/2000⁽⁶⁾, ha indetto una gara permanente per l'esportazione di 105 787 tonnellate di orzo detenuto dall'organismo d'intervento finlandese. La Finlandia ha reso nota alla Commissione l'intenzione del proprio organismo d'intervento di procedere ad un aumento di 10 701 tonnellate del quantitativo oggetto della gara a fini di esportazione. È opportuno portare a 116 488 tonnellate il quantitativo globale oggetto della gara permanente per l'esportazione di orzo detenuto dall'organismo d'intervento finlandese.
- (3) Tenuto conto dell'aumento dei quantitativi oggetto della gara, è necessario apportare talune modifiche all'elenco delle regioni e dei quantitativi immagazzinati. Occorre

quindi modificare l'allegato I del regolamento (CE) n. 1392/1999.

- (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1392/1999 è modificato come segue:

- 1) Il testo dell'articolo 2 è sostituito dal seguente testo:
«Articolo 2
1. La gara concerne un quantitativo massimo di 116 488 tonnellate di orzo che possono essere esportate verso tutti i paesi terzi, eccettuati gli Stati Uniti d'America, il Canada e il Messico.
2. Le regioni nelle quali è immagazzinato il quantitativo di 116 488 tonnellate di orzo figurano nell'allegato I.»
- 2) L'allegato I è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 ottobre 2000.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 193 del 29.7.2000, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 191 del 31.7.1993, pag. 76.

⁽⁴⁾ GU L 187 del 26.7.2000, pag. 24.

⁽⁵⁾ GU L 163 del 29.6.1999, pag. 21.

⁽⁶⁾ GU L 242 del 27.9.2000, pag. 3.

ALLEGATO

«ALLEGATO I

Località di magazzinaggio	Quantitativi (tonnellate)
Hämeenlinna	2 245
Hattula	1 426
Kaipainen	6 034
Kirkniemi	5 873
Kokemäki	20 866
Koria	26 834
Kouvola	757
Loimaa	15 722
Mäntsälä	1 072
Mustio	2 093
Perniö	9 102
Turenki	24 464»

**REGOLAMENTO (CE) N. 2106/2000 DELLA COMMISSIONE
del 4 ottobre 2000**

**relativo alla sospensione della pesca del merluzzo carbonaro da parte delle navi battenti bandiera
della Svezia**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca (¹), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2846/98 (²), in particolare l'articolo 21, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 2742/1999 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, che stabilisce, per il 2000, le possibilità di pesca e le condizioni ad essa associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura e che modifica il regolamento (CE) n. 66/98 (³), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1902/2000 della Commissione (⁴), prevede dei contingenti di merluzzo carbonaro per il 2000.
- (2) Ai fini dell'osservanza delle disposizioni relative ai limiti quantitativi delle catture di uno stock soggetto a contingentamento, la Commissione deve fissare la data alla quale si considera che le catture eseguite dai pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro abbiano esaurito il contingente ad esso assegnato.
- (3) Secondo le informazioni trasmesse alla Commissione, le catture di merluzzo carbonaro nelle acque della zona CIEM IIa (acque della CE), Skagerrak e Kattegat, IIIbcd

(acque della CE) e Mare del Nord da parte di navi battenti bandiera della Svezia o registrate in Svezia hanno esaurito il contingente assegnato per il 2000. La Svezia ha vietato la pesca di questo stock a partire dal 18 settembre 2000. Occorre pertanto fare riferimento a tale data,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Si ritiene che le catture di merluzzo carbonaro nelle acque della zona CIEM IIa (acque della CE), Skagerrak e Kattegat, IIIbcd (acque della CE) e Mare del Nord, eseguite da navi battenti bandiera della Svezia o registrate in Svezia abbiano esaurito il contingente assegnato alla Svezia per il 2000.

La pesca del merluzzo carbonaro nelle acque della zona CIEM IIa (acque della CE), Skagerrak e Kattegat, IIIbcd (acque della CE) e Mare del Nord, eseguita da navi battenti bandiera della Svezia o registrate in Svezia è proibita, come pure la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di tale stock da parte di queste navi dopo la data di applicazione del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica con effetti a decorrere dal 18 settembre 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 ottobre 2000.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

(¹) GU L 261 del 20.10.1993, pag. 1.

(²) GU L 358 del 31.12.1998, pag. 5.

(³) GU L 341 del 31.12.1999, pag. 1.

(⁴) GU L 228 dell'8.9.2000, pag. 50.

**REGOLAMENTO (CE) N. 2107/2000 DELLA COMMISSIONE
del 4 ottobre 2000**

recante deroga, per quanto riguarda il tenore massimo di umidità di alcuni cereali conferiti all'intervento durante la campagna 2000/01, al regolamento (CE) n. 824/2000 che stabilisce le procedure di presa in consegna dei cereali da parte degli organismi d'intervento nonché i metodi di analisi per la determinazione della qualità

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1666/2000⁽²⁾, in particolare l'articolo 5,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 824/2000 della Commissione, del 19 aprile 2000, che stabilisce le procedure di presa in consegna dei cereali da parte degli organismi d'intervento nonché i metodi di analisi per la determinazione della qualità⁽³⁾, ha fissato al 14,5 % il tenore massimo di umidità dei cereali, nonché l'aliquota di detrazione dal prezzo d'intervento per i cereali con un tasso di umidità superiore al 14 %.
- (2) Il raccolto 2000 di alcuni cereali è stato caratterizzato in alcune regioni da condizioni meteorologiche particolari che hanno determinato un tasso di umidità più elevato del tasso normale e superiore al tasso massimo stabilito per i conferimenti all'intervento.
- (3) Poiché la situazione suddetta può provocare ribassi sproporzionati dei prezzi di mercato, è opportuno dare la facoltà agli Stati membri interessati di derogare all'esigenza relativa al tasso di umidità per il frumento tenero,

l'orzo e la segala, aumentando al tempo stesso l'aliquota di detrazione.

- (4) Le misure previste al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. In deroga all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 824/2000, gli Stati membri sono autorizzati a fissare al 15 % il tenore massimo di umidità per il frumento tenero, l'orzo e la segala conferiti all'intervento durante la campagna 2000/01. In tal caso si applicano le detrazioni riportate nell' allegato.

2. Gli Stati membri che decidono di applicare la deroga prevista al paragrafo 1 ne informano la Commissione anteriormente al 1º novembre 2000.

Articolo 2

Il presente regolamento entra il vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 1º novembre 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 ottobre 2000.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 193 del 29.7.2000, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 100 del 20.4.2000, pag. 31.

ALLEGATO

Detrazioni per il tasso di umidità

Tasso di umidità (%)	Detrazione (EUR/t)
15,0	2,0
14,9	1,8
14,8	1,6
14,7	1,4
14,6	1,2

**REGOLAMENTO (CE) N. 2108/2000 DELLA COMMISSIONE
del 4 ottobre 2000**

che modifica il regolamento (CE) n. 1555/96 recante modalità d'applicazione del regime relativo all'applicazione dei dazi all'importazione addizionali nel settore degli ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1257/1999⁽²⁾, in particolare l'articolo 33, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1555/96 della Commissione⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1512/2000⁽⁴⁾, prevede la sorveglianza dell'importazione dei prodotti indicati nel relativo allegato. Detta sorveglianza si effettua secondo le modalità previste all'articolo 308 quinqueies del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1602/2000⁽⁶⁾, per la sorveglianza delle importazioni preferenziali.
- (2) Ai fini dell'applicazione dell'articolo 5, paragrafo 4, dell'accordo sull'agricoltura⁽⁷⁾, concluso nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali del ciclo Uruguay

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 ottobre 2000.

Round e sulla base dei più recenti dati disponibili per il 1997, il 1998 e il 1999, è opportuno modificare i livelli limite per l'applicazione dei dazi addizionali per le pere.

- (3) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (CE) n. 1555/96 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Per la Commissione

Franz FISCHLER
Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 297 del 21.11.1996, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 80.

⁽³⁾ GU L 193 del 3.8.1996, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 174 del 13.7.2000, pag. 17.

⁽⁵⁾ GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU L 188 del 26.7.2000, pag. 1.

⁽⁷⁾ GU L 336 del 23.12.1994, pag. 22.

ALLEGATO

«ALLEGATO

Fatte salve le regole per l'interpretazione della nomenclatura combinata, la designazione delle merci è considerata puramente indicativa. Il campo di applicazione dei dazi addizionali è determinato, nel quadro del presente allegato, sulla base dei codici NC vigenti alla data di adozione del presente regolamento. Per i codici NC preceduti dalla menzione "ex", il campo d'applicazione dei dazi addizionali è determinato sulla base sia del codice NC che del corrispondente periodo di applicazione.

N. d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci	Periodi di applicazione	Livelli limite (tonnellate)
78.0015	ex 0702 00 00	Pomodori	— 1° ottobre-31 marzo — 1° aprile-30 settembre	501 111
78.0020				639 884
78.0065	ex 0707 00 05	Cetrioli	— 1° maggio-31 ottobre — 1° novembre-30 aprile	10 098
78.0075				3 196
78.0085	ex 0709 10 00	Carciofi	— 1° novembre-30 giugno	19 302
78.0100	0709 90 70	Zucchine	— 1° gennaio-31 dicembre	9 879
78.0110	ex 0805 10 10 ex 0805 10 30 ex 0805 10 50	Arance	— 1° dicembre-31 maggio	753 719
78.0120	ex 0805 20 10	Clementine	— 1° novembre-fine febbraio	100 949
78.0130	ex 0805 20 30 ex 0805 20 50 ex 0805 20 70 ex 0805 20 90	Mandarini (compresi i tangerini e i satsuma); wil-kings e ibridi simili di agrumi	— 1° novembre-fine febbraio	93 803
78.0155	ex 0805 30 10	Limoni	— 1° giugno-31 dicembre — 1° gennaio-31 maggio	186 300 69 813
78.0160				
78.0170	ex 0806 10 10	Uve da tavola	— 21 luglio-20 novembre	256 320
78.0175	ex 0808 10 20 ex 0808 10 50 ex 0808 10 90	Mele	— 1° gennaio-31 agosto — 1° settembre-31 dicembre	625 202 88 229
78.0180				
78.0220	ex 0808 20 50	Pere	— 1° gennaio-30 aprile — 1° luglio-31 dicembre	269 259 106 018
78.0235				
78.0250	ex 0809 10 00	Albicocche	— 1° giugno-31 luglio	2 236
78.0265	ex 0809 20 95	Ciliege, diverse dalle ciliege acide	— 21 maggio-10 agosto	20 048
78.0270	ex 0809 30	Pesche, comprese le pesche noci	— 11 giugno-30 settembre	349 940
78.0280	ex 0809 40 05	Prugne	— 11 giugno-30 settembre	41 539»

**REGOLAMENTO (CE) N. 2109/2000 DELLA COMMISSIONE
del 4 ottobre 2000**

**relativo alla fissazione del tasso di conversione applicabile a taluni aiuti diretti per i quali il fatto
generatore interviene il 1º settembre 2000**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 2799/98 del Consiglio, del 15 dicembre 1998, che istituisce il regime agromonetario dell'euro⁽¹⁾,
visto il regolamento (CE) n. 1410/1999 della Commissione⁽²⁾ che modifica il regolamento (CE) n. 2808/98 recante modalità di applicazione del regime agromonetario dell'euro nel settore agricolo, in particolare l'articolo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il fatto generatore del tasso di conversione applicabile agli aiuti per ettaro per il riso e le uve secche interviene all'inizio della campagna di commercializzazione per la quale è concesso l'aiuto, secondo quanto disposto all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2808/98 della Commissione, del 22 dicembre 1998, recante modalità di applicazione del regime agromonetario dell'euro nel settore agricolo⁽³⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 1410/1999.

(2) Il tasso di conversione suddetto è definito all'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2808/98 ed è pari alla media, calcolata pro rata temporis, dei tassi di cambio applicabili nel mese che precede la data del fatto generatore, che è il 1º settembre 2000,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nell'allegato del presente regolamento figura il tasso di conversione da applicare agli aiuti di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2808/98 il cui fatto generatore interviene il 1º settembre 2000.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 ottobre 2000.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 349 del 24.12.1998, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 164 del 30.6.1999, pag. 53.

⁽³⁾ GU L 349 del 24.12.1998, pag. 36.

ALLEGATO

Tassi di conversione applicabili agli aiuti di cui all'articolo 1 del presente regolamento

1 EUR = (media 1.8.2000-31.8.2000)	
7,45788	corone danesi
337,252	dracme greche
8,39311	corone svedesi
0,607287	lire sterline

**REGOLAMENTO (CE) N. 2110/2000 DELLA COMMISSIONE
del 4 ottobre 2000**

che modifica il regolamento (CE) n. 1162/95 che stabilisce modalità particolari d'applicazione del regime dei titoli d'importazione e d'esportazione nel settore dei cereali e del riso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1666/2000⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 11,

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1667/2000⁽⁴⁾, in particolare gli articoli 9, paragrafo 2, e 13, paragrafo 15,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1162/95 della Commissione⁽⁵⁾, modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1432/1999⁽⁶⁾, definisce le condizioni di rilascio dei titoli d'esportazione per i prodotti nel settore dei cereali e del riso. La Commissione può, entro il terzo giorno feriale successivo al giorno di presentazione delle domande dei titoli, non dare seguito a tali domande. Siffatta misura può impedire, in determinati casi, la continuità delle forniture di prodotti la cui regolarità di approvvigionamento è invece necessaria. Per ovviare a tale situazione, occorre offrire la possibilità agli operatori che ne fanno domanda, di ottenere un titolo d'esportazione senza restituzione. Per tali titoli è tuttavia necessario prevedere condizioni specifiche di utilizzazione.
- (2) L'articolo 13, paragrafo 7, del regolamento (CEE) n. 1766/92 e l'articolo 13, paragrafo 11, del regolamento (CE) n. 3072/95 prevedono la possibilità di derogare alle disposizioni relative all'importo delle restituzioni per i prodotti che beneficiano delle restituzioni nel quadro di operazioni di aiuto alimentare. In tale contesto, occorre stabilire l'importo della restituzione applicabile alle forniture nazionali che beneficiano di restituzioni all'esportazione nel quadro delle operazioni di aiuto alimentare.
- (3) L'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1162/95 stabilisce il metodo di calcolo dell'importo della restituzione per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento (CEE) n. 1766/92. Il paragrafo 2 di tale articolo fissa un metodo di calcolo diverso quando la validità del titolo d'esporta-

zione supera la fine della campagna di commercializzazione. Per il granturco e il sorgo, i due paragrafi considerati prevedono periodo di riferimento diversi da quelli degli altri cereali. I paragrafi 4 e 5 dell'articolo 12 prevedono un sistema simile per il riso.

- (4) Dopo l'adozione del regolamento, è emerso che tali disposizioni potrebbero essere applicate in modo diverso dagli Stati membri il che comporterebbe distorsioni di concorrenza fra gli operatori. Occorre quindi chiarire dette disposizioni per poterle applicare in modo uniforme nella Comunità.
- (5) Le misure previste al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1162/95 è modificato come segue:

- 1) All'articolo 7, è aggiunto il seguente paragrafo 3 bis:

«3 bis. Fatta salva l'applicazione dell'articolo 16 del regolamento (CEE) n. 1766/92, titoli d'esportazione senza restituzione sono rilasciati, quando un operatore ne fa domanda, il giorno di deposito della domanda stessa, tranne quando al prodotto di cui trattasi sia applicabile, al momento della domanda, una tassa all'esportazione.

Se, all'atto della domanda, viene fissata una tassa all'esportazione per il prodotto oggetto dei titoli rilasciati conformemente al primo comma, tale tassa viene applicata.

Tali titoli d'esportazione sono validi trenta giorni a decorrere dal giorno del rilascio.

Nella casella 22 di tali titoli è inserita una delle seguenti menzioni:

- Limitación establecida en el apartado 3 bis del artículo 7 del Reglamento (CE) nº 1162/95
- Begrænsning, jf. artikel 7, stk. 3a, i forordning (EF) nr. 1162/95
- Kürzung der Gültigkeitsdauer nach Artikel 7 Absatz 3a der Verordnung (EG) Nr. 1162/95
- Περιορισμός που προβλέπεται στο άρθρο 7 παράγραφος 3a του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1162/95
- Limitation provided for in Article 7(3a) of Regulation (EC) No 1162/95

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 193 del 29.7.2000, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18.

⁽⁴⁾ GU L 193 del 29.7.2000, pag. 3.

⁽⁵⁾ GU L 117 del 24.5.1995, pag. 2.

⁽⁶⁾ GU L 166 dell'1.7.1999, pag. 56.

- Limitation prévue à l'article 7, paragraphe 3 bis, du règlement (CE) n° 1162/95
- Limitazione prevista all'articolo 7, paragrafo 3 bis, del regolamento (CE) n. 1162/95
- Beperking als bepaald in artikel 7, lid 3 bis, van Verordening (EG) nr. 1162/95
- Limitação estabelecida no n.º 3A do artigo 7.º do Regulamento (CE) n.º 1162/95
- Asetuksen (EY) N:o 1162/95 7 artiklan 3 a kohdassa säädetty rajoitus
- Begränsning enligt artikel 7.3a i förordning (EG) nr 1162/95».

2) La lettera a) dell'articolo 10 è sostituita dal seguente testo:

- «a) di 1 EUR per tonnellata, se si tratta di titoli d'importazione ai quali non si applicano le disposizioni dell'articolo 10, paragrafo 4, quarto trattino, del regolamento (CEE) n. 1766/92 oppure di prodotti di cui al regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio (*) e di 5 EUR per tonnellata se si tratta di:
 - titoli di esportazione per un prodotto per il quale, alla data della domanda, non è fissata alcuna restituzione né tassa all'esportazione,
 - titoli di esportazione per un prodotto che non comporta la fissazione anticipata della tassa o della restituzione all'esportazione,
 - titoli di esportazione rilasciati conformemente all'articolo 7, paragrafo 3 bis, del presente regolamento.

(*) GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18.»

3) È aggiunto il seguente articolo 11 bis:

«Articolo 11 bis

Il tasso della restituzione per le forniture nazionali a titolo di aiuto alimentare è quello del giorno in cui lo Stato membro ha indetto la gara per la fornitura in oggetto.»

4) All'articolo 12, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente testo:

«2. Qualora la validità del titolo oltrepassi la fine della campagna e l'esportazione intervenga durante la nuova campagna, l'importo della restituzione, senza aggiungere le maggiorazioni mensili di cui al paragrafo 1, per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento (CEE) n. 1766/92, esclusi il granturco e il sorgo, viene corretto con un importo pari alla divergenza dei prezzi tra la due campagne. Tale divergenza dei prezzi interviene il 1º luglio ed è composta dai seguenti elementi:

- a) la differenza tra i prezzi d'intervento, senza maggiorazione mensile, della vecchia e della nuova campagna;
- b) un importo pari alla maggiorazione mensile, moltiplicata per il numero di mesi trascorsi tra il mese di agosto (incluso) e il mese della domanda di titolo (incluso).

Se la divergenza dei prezzi è superiore all'importo della restituzione di cui trattasi, l'importo della restituzione corretta viene azzerato.

La restituzione, corretta con un importo pari alla divergenza di prezzi, viene aumentata a decorrere dal mese di agosto della nuova campagna, conformemente alle modalità indicate al paragrafo 1, tenendo conto dell'importo della maggiorazione mensile vigente per la nuova campagna.

2 bis. Per quanto concerne il granturco e il sorgo si applicano mutatis mutandis le stesse modalità di adeguamento indicate al paragrafo 2 con le seguenti eccezioni:

- il 30 settembre è considerato come fine campagna,
- la divergenza dei prezzi summenzionata interviene il 1º ottobre invece che il 1º luglio,
- il mese di agosto è sostituito dal mese di novembre,
- le maggiorazioni mensili sono quelle valide per le campagne di commercializzazione considerate.»

5) All'articolo 12, il primo comma del paragrafo 5 è sostituito dal seguente testo:

«5. Qualora la validità del titolo oltrepassi la fine della campagna e l'esportazione intervenga durante la nuova campagna, l'importo della restituzione, senza aggiungere le maggiorazioni mensili di cui al paragrafo 4, viene corretto con un importo pari alla divergenza tra i prezzi d'intervento del risone tra la nuova e la vecchia campagna, a seconda della frase di trasformazione, applicando il relativo coefficiente di trasformazione.»

6) All'articolo 12, paragrafo 5, è aggiunto il seguente comma dopo il terzo comma:

«Se la divergenza dei prezzi è superiore all'importo della restituzione di cui trattasi, l'importo della restituzione corretta viene azzerato.»

7) All'articolo 12, è aggiunto il seguente nuovo paragrafo:

«6. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai titoli rilasciati per effettuare un'operazione di aiuto alimentare ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 4, dell'accordo sull'agricoltura concluso nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round, di cui all'articolo 16 del regolamento (CE) n. 1291/2000 della Commissione (*).

(*) GU L 152 del 24.6.2000, pag. 1.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

I punti da 4 a 6 dell'articolo 1 del presente regolamento si applicano a partire dal 1º luglio 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 ottobre 2000.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

**REGOLAMENTO (CE) N. 2111/2000 DELLA COMMISSIONE
del 4 ottobre 2000
che modifica i dazi all'importazione nel settore del riso**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso (⁽¹⁾), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1667/2000 (⁽²⁾),
visto il regolamento (CE) n. 1503/96 della Commissione, del 29 luglio 1996, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, per quanto riguarda i dazi all'importazione nel settore del riso (⁽³⁾), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2831/98 (⁽⁴⁾), in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,
considerando quanto segue:

- (1) I dazi all'importazione nel settore del riso sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 2033/2000 della Commissione (⁽⁵⁾).

(2) L'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1503/96 prevede che, se nel corso del periodo di applicazione la media dei dazi all'importazione calcolata differisce di 10 EUR/t dal dazio fissato, occorre applicare un corrispondente aggiustamento. Poiché si è verificata tale differenza, è necessario adattare i dazi all'importazione fissati dal regolamento (CE) n. 2033/2000,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati I e II del regolamento (CE) n. 2033/2000 sono sostituiti dagli allegati I e II del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 5 ottobre 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 ottobre 2000.

Per la Commissione

Franz FISCHLER
Membro della Commissione

(¹) GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18.
(²) GU L 193 del 29.7.2000, pag. 3.
(³) GU L 189 del 30.7.1996, pag. 71.
(⁴) GU L 351 del 29.12.1998, pag. 25.
(⁵) GU L 243 del 28.9.2000, pag. 23.

ALLEGATO I

Dazi applicabili all'importazione di riso e di rotture di riso

(in EUR/t)

Codice NC	Dazio all'importazione ⁽⁵⁾				
	Paesi terzi (esclusi ACP e Bangladesh) ⁽⁷⁾	ACP ⁽¹⁾ ⁽²⁾ ⁽³⁾	Bangladesh ⁽⁴⁾	Basmati India e Pakistan ⁽⁶⁾	Egitto ⁽⁸⁾
1006 10 21	(7)	69,51	101,16		158,25
1006 10 23	(7)	69,51	101,16		158,25
1006 10 25	(7)	69,51	101,16		158,25
1006 10 27	(7)	69,51	101,16		158,25
1006 10 92	(7)	69,51	101,16		158,25
1006 10 94	(7)	69,51	101,16		158,25
1006 10 96	(7)	69,51	101,16		158,25
1006 10 98	(7)	69,51	101,16		158,25
1006 20 11	165,71	53,66	78,52		124,28
1006 20 13	165,71	53,66	78,52		124,28
1006 20 15	165,71	53,66	78,52		124,28
1006 20 17	211,75	69,77	101,54	0,00	158,81
1006 20 92	165,71	53,66	78,52		124,28
1006 20 94	165,71	53,66	78,52		124,28
1006 20 96	165,71	53,66	78,52		124,28
1006 20 98	211,75	69,77	101,54	0,00	158,81
1006 30 21	(7)	133,21	193,09		312,00
1006 30 23	(7)	133,21	193,09		312,00
1006 30 25	(7)	133,21	193,09		312,00
1006 30 27	(7)	133,21	193,09		312,00
1006 30 42	(7)	133,21	193,09		312,00
1006 30 44	(7)	133,21	193,09		312,00
1006 30 46	(7)	133,21	193,09		312,00
1006 30 48	(7)	133,21	193,09		312,00
1006 30 61	(7)	133,21	193,09		312,00
1006 30 63	(7)	133,21	193,09		312,00
1006 30 65	(7)	133,21	193,09		312,00
1006 30 67	(7)	133,21	193,09		312,00
1006 30 92	(7)	133,21	193,09		312,00
1006 30 94	(7)	133,21	193,09		312,00
1006 30 96	(7)	133,21	193,09		312,00
1006 30 98	(7)	133,21	193,09		312,00
1006 40 00	(7)	41,18	(7)		96,00

(¹) Per le importazioni di riso originario degli Stati ACP, il dazio all'importazione si applica nel quadro del regime di cui ai regolamenti (CE) n. 1706/98 del Consiglio (GU L 215 dell'1.8.1998, pag. 12) e (CE) n. 2603/97 della Commissione (GU L 351 del 23.12.1997, pag. 22), modificato.

(²) Ai sensi del regolamento (CEE) n. 1706/98, i dazi non sono applicati ai prodotti originari degli Stati ACP e importati direttamente nel dipartimento d'oltremare della Riunione.

(³) Il dazio all'importazione di riso nel dipartimento d'oltremare della Riunione è stabilito all'articolo 11, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 3072/95.

(⁴) Per le importazioni di riso, eccetto le rotture di riso (codice NC 1006 40 00), originario del Bangladesh il dazio all'importazione si applica nel quadro del regime di cui ai regolamenti (CEE) n. 3491/90 del Consiglio (GU L 337 del 4.12.1990, pag. 1) e (CEE) n. 862/91 della Commissione (GU L 88 del 9.4.1991, pag. 7), modificato.

(⁵) L'importazione di prodotti originari dei PTOM è esente dal dazio all'importazione, a norma dell'articolo 101, paragrafo 1 della decisione 91/482/CEE del Consiglio (GU L 263 del 19.9.1991, pag. 1), modificata.

(⁶) Per il riso semigreggio della varietà Basmati di origine indiana e pakistana, riduzione di 250 EUR/t [articolo 4 bis del regolamento (CE) n. 1503/96, modificato].

(⁷) Dazio doganale fissato nella tariffa doganale comune.

(⁸) Per le importazioni di riso di origine e provenienza egiziana, il dazio all'importazione si applica nel quadro del regime di cui ai regolamenti (CE) n. 2184/96 del Consiglio (GU L 292 del 15.11.1996, pag. 1) e (CE) n. 196/97 della Commissione (GU L 31 dell'1.2.1997, pag. 53).

ALLEGATO II

Calcolo dei dazi all'importazione nel settore del riso

	Risone	Tipo Indica		Tipo Japonica		Rotture
		Semigreggio	Lavorato	Semigreggio	Lavorato	
1. Dazio all'importazione (EUR/t)	(¹)	211,75	416,00	165,71	416,00	(¹)

2. Elementi di calcolo:

a) Prezzo cif Arag (EUR/t)	—	326,29	268,32	395,19	334,25	—
b) Prezzo fob (EUR/t)	—	—	—	369,00	308,06	—
c) Noli marittimi (EUR/t)	—	—	—	26,19	26,19	—
d) Fonte	—	USDA e operatori	USDA e operatori	Operatori	Operatori	—

(¹) Dazio doganale fissato nella tariffa doganale comune.

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 26 settembre 2000

relativa alla conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere concernente l'applicazione provvisoria del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo tra la Comunità economica europea e il governo della Repubblica di Guinea sulla pesca al largo della costa della Guinea, per il periodo compreso tra il 1º gennaio 2000 e il 31 dicembre 2001

(2000/595/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 300, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 15, secondo comma dell'accordo tra la Comunità economica europea e il governo della Repubblica di Guinea sulla pesca al largo della costa della Guinea (¹), la Comunità e la Repubblica di Guinea hanno condotto negoziati per definire le modifiche o i nuovi elementi da inserire in tale accordo al termine del periodo d'applicazione del protocollo ad esso allegato.
- (2) In seguito a tali negoziati, il 17 dicembre 1999 è stato siglato un nuovo protocollo.
- (3) Grazie a questo protocollo, i pescatori della Comunità continuano a fruire di possibilità di pesca nelle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione della Repubblica di Guinea per il periodo compreso tra il 1º gennaio 2000 e il 31 dicembre 2001.
- (4) Per evitare un'interruzione delle attività di pesca da parte dei pescherecci della Comunità, è indispensabile che il nuovo protocollo sia applicato quanto prima. A tal fine le due parti hanno siglato un accordo in forma di scambio di lettere il quale prevede l'applicazione provvisoria del protocollo siglato a decorrere dal giorno successivo alla data di scadenza del protocollo attualmente in vigore. Occorre approvare l'accordo in forma di scambio di lettere, con riserva di una decisione definitiva ai sensi dell'articolo 37 del trattato.

(5) Bisogna definire il criterio di ripartizione delle possibilità di pesca fra gli Stati membri basandosi sulla ripartizione tradizionale delle possibilità di pesca nell'ambito dell'accordo,

DECIDE:

Articolo 1

È approvato a nome della Comunità l'accordo in forma di scambio di lettere concernente l'applicazione provvisoria del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo tra la Comunità economica europea e il governo della Repubblica di Guinea sulla pesca al largo della costa della Guinea, per il periodo compreso tra il 1º gennaio 2000 e il 31 dicembre 2001.

Il testo dell'accordo in forma di scambio di lettere e quello del protocollo sono acclusi alla presente decisione.

Articolo 2

Le possibilità di pesca fissate dal protocollo sono ripartite tra gli Stati membri secondo il seguente criterio:

a) pesca di pesci/cefalopodi:

Spagna:	844 tsl
Italia:	750 tsl
Grecia:	906 tsl

b) pesca di gamberetti:

Spagna:	1 050 tsl
Portogallo:	300 tsl
Grecia:	150 tsl

(¹) GU L 111 del 27.4.1983, pag. 1.

c) tonniere con reti a circuizione:

Francia: 19 navi

Spagna: 19 navi

d) tonniere con lenze e canne:

Francia: 7 navi

Spagna: 7 navi

e) pescherecci con palangari di superficie:

Spagna: 14 navi

Portogallo: 2 navi.

Se le domande di licenza dei succitati Stati membri non esauriscono le possibilità di pesca fissate dal protocollo, la Commis-

sione può prendere in considerazione le domande di licenza di altri Stati membri.

Articolo 3

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare le persone abilitate a firmare l'accordo in forma di scambio di lettere, allo scopo di impegnare la Comunità (¹).

Fatto a Bruxelles, addì 26 settembre 2000.

Per il Consiglio

Il Presidente

C. TASCA

(¹) La data di entrata in vigore del protocollo sarà pubblicata nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* a cura del Segretariato generale del Consiglio.

ACCORDO IN FORMA DI SCAMBIO DI LETTERE

concernente l'applicazione provvisoria del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo tra la Comunità economica europea e il governo della Repubblica di Guinea sulla pesca al largo della costa della Guinea, per il periodo compreso tra il 1º gennaio 2000 e il 31 dicembre 2001

A. Lettera del governo della Repubblica di Guinea

Signor ...,

in riferimento al protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria per il periodo compreso tra il 1º gennaio 2000 e il 31 dicembre 2001, siglato il 17 dicembre 1999, mi prego informarLa che il governo della Repubblica di Guinea è disposto ad applicare tale protocollo, a titolo provvisorio, a decorrere dal 1º gennaio 2000, in attesa della sua entrata in vigore ai sensi dell'articolo 16 dello stesso, a condizione che la Comunità europea sia disposta a fare altrettanto.

Resta inteso che, in tal caso, deve essere versata, anteriormente al 30 giugno 2000, la prima rata della compensazione finanziaria fissata all'articolo 2 del protocollo.

Le sarei grato se volesse confermarmi l'accordo della Comunità europea su tale applicazione provvisoria.
Voglia accettare, Signor ..., l'espressione della mia profonda stima.

Per il governo della Repubblica di Guinea

B. Lettera della Comunità

Signor ...,

Mi prego comunicarLe di aver ricevuto la Sua lettera in data odierna, così redatta:

«in riferimento al protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria per il periodo compreso tra il 1º gennaio 2000 e il 31 dicembre 2001, siglato il 17 dicembre 1999, mi prego informarLa che il governo della Repubblica di Guinea è disposto ad applicare tale protocollo, a titolo provvisorio, a decorrere dal 1º gennaio 2000, in attesa della sua entrata in vigore ai sensi dell'articolo 16 dello stesso, a condizione che la Comunità europea sia disposta a fare altrettanto.

Resta inteso che, in tal caso, deve essere versata, anteriormente al 30 giugno 2000, la prima rata della compensazione finanziaria fissata all'articolo 2 del protocollo.

Le sarei grato se volesse confermarmi l'accordo della Comunità europea su tale applicazione provvisoria.»

Mi prego confermarLe l'accordo della Comunità europea su tale applicazione provvisoria.

Voglia accettare, Signor ..., l'espressione della mia profonda stima.

A nome del Consiglio dell'Unione europea

PROTOCOLLO

che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo tra la Comunità economica europea e il governo della Repubblica di Guinea sulla pesca al largo della costa della Guinea, per il periodo compreso tra il 1º gennaio 2000 e il 31 dicembre 2001

Articolo 1

Per un periodo di due anni a decorrere dal 1º gennaio 2000 le possibilità di pesca concesse ai sensi dell'articolo 2 dell'accordo sono fissate come segue:

- 1) pescherecci per traino adibiti alla pesca di pesci e cefalopodi: 2 500 tonnellate di stazza lorda (tsl) al mese in media annua;
- 2) pescherecci per traino adibiti alla pesca di gamberetti: 1 500 tonnellate di stazza lorda (tsl) al mese in media annua;
- 3) tonnieri congelatrici con reti a circuizione: 38 unità;
- 4) tonnieri con lenze e canne: 14 unità;
- 5) pescherecci con palangari di superficie: 16 unità.

La commissione mista prevista dall'articolo 10 dell'accordo analizzerà, se del caso e compatibilmente con lo stato delle risorse, la possibilità di introdurre nuove categorie di pesca e di definire le condizioni tecniche e finanziarie per il loro sfruttamento da parte dei pescherecci comunitari.

Articolo 2

1. La contropartita finanziaria di cui all'articolo 8 dell'accordo è fissata a 2 960 000 EUR all'anno (di cui 1 600 000 EUR a titolo di compensazione finanziaria e 1 360 000 EUR per le azioni di cui all'articolo 4 del presente protocollo) per le possibilità di pesca fissate all'articolo 1. Tale compensazione finanziaria è pagabile entro il 30 giugno di ogni anno.
2. L'impiego della compensazione finanziaria è di esclusiva competenza del governo della Repubblica di Guinea.
3. La compensazione è versata su un conto indicato dal governo della Repubblica di Guinea a profitto del Tesoro pubblico.

Articolo 3

Le possibilità di pesca di cui all'articolo 1, punto 1 o 2, una volta che siano state interamente utilizzate, possono essere aumentate, su richiesta della Comunità, mediante quote successive di 1 000 tsl al mese in media annua. In tal caso la contropartita finanziaria di cui all'articolo 2 è maggiorata proporzionalmente, pro rata temporis.

Articolo 4

Sull'ammontare della contropartita finanziaria globale di cui all'articolo 2, paragrafo 1, saranno finanziate le seguenti azioni, per un importo di 1 360 000 EUR il primo anno e 1 360 000 EUR il secondo anno, secondo la ripartizione qui sotto indicata:

- 1) finanziamento di programmi scientifici e tecnici destinati a migliorare le conoscenze alieutiche e biologiche riguardanti la zona di pesca della Repubblica di Guinea: 400 000 EUR;
- 2) sostegno alle strutture incaricate della sorveglianza della pesca: 800 000 EUR;
- 3) sostegno alla pesca artigianale: 300 000 EUR;
- 4) sostegno istituzionale alle strutture del ministero della pesca: 520 000 EUR;
- 5) finanziamento di borse di studio, di tirocini di formazione pratica o di seminari nelle varie discipline scientifiche, tecniche ed economiche attinenti alla pesca: 300 000 EUR;
- 6) contributo della Repubblica di Guinea alle organizzazioni internazionali del settore della pesca: 100 000 EUR;
- 7) partecipazione di delegati guineani a riunioni internazionali concernenti la pesca: 300 000 EUR.

Le azioni nonché gli importi annuali ad esse destinati sono decisi dal ministero della pesca, che ne informa la Commissione europea.

I suddetti importi annuali sono messi a disposizione delle strutture interessate il primo anno entro il 30 giugno e il secondo anno entro il 2 gennaio, versandoli, sulla base dell'utilizzazione prevista, sui conti bancari indicati dal ministero della pesca. Il governo della Repubblica di Guinea indica i conti bancari da utilizzare per tali pagamenti.

Il ministero della pesca trasmette alla delegazione della Commissione europea, prima della data anniversaria del protocollo, una relazione dettagliata sull'attuazione delle azioni suddette e sui risultati ottenuti. La Commissione europea si riserva il diritto di chiedere al ministero della pesca informazioni complementari su tali risultati e di riesaminare i pagamenti di cui trattasi in funzione dell'effettiva realizzazione delle azioni stesse.

Articolo 5

Qualora la Comunità ometta di effettuare i pagamenti di cui agli articoli 2 e 4, può essere sospesa l'applicazione del presente protocollo.

Articolo 6

La Repubblica di Guinea si impegna ad attuare un piano di riduzione dello sforzo globale di pesca.

La Comunità, consapevole della necessità per la Repubblica di Guinea di ridurre lo sforzo globale di pesca di tutte le parti interessate alla pesca nella Repubblica di Guinea, si impegna a versare alla fine di ogni anno del protocollo e se le condizioni concordate congiuntamente sono soddisfatte, un contributo finanziario alle spese derivanti dall'attività di gestione e di controllo relativa all'attuazione di tale riduzione. Il suddetto contributo finanziario non può superare l'importo di 370 000 EUR all'anno. Tale contributo sarà versato su un conto indicato dal ministero della pesca della Repubblica di Guinéa.

Articolo 7

L'allegato dell'accordo tra la Comunità europea e il governo della Repubblica di Guinea sulla pesca al largo della costa della Guinéa è abrogato e sostituito dall'allegato al presente protocollo.

Articolo 8

Il presente protocollo entra in vigore alla data della firma.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° gennaio 2000.

ALLEGATO

CONDIZIONI PER L'ESERCIZIO DELLA PESCA DA PARTE DELLE NAVI DELLA COMUNITÀ NELLA ZONA DI PESCA DELLA REPUBBLICA DI GUINEA**1. Formalità per la richiesta e il rilascio delle licenze**

Tramite la delegazione della Commissione europea nella Repubblica di Guinea le autorità competenti della Comunità presentano al ministero della pesca una domanda per ciascuna nave che intende esercitare un'attività di pesca in virtù dell'accordo, almeno trenta giorni prima della data di inizio del periodo di validità richiesto.

La domanda va compilata sul formulario appositamente previsto dal ministero della pesca, il cui modello è riportato in appresso (appendice 1).

La domanda di licenza è corredata della prova di pagamento del canone per il periodo della sua validità. Tale pagamento è effettuato sul conto aperto presso il Tesoro pubblico della Repubblica di Guinea.

I canoni includono tutte le tasse nazionali e locali eccettuate le tasse portuali e le spese per prestazioni di servizi.

Le licenze per tutti i pescherecci sono rilasciate, entro 30 giorni dalla ricezione della prova del pagamento di cui sopra, dal ministero della pesca agli armatori o ai loro rappresentanti, tramite la delegazione della Commissione europea nella Repubblica di Guinea.

Per determinare la validità delle licenze si fa riferimento ai periodi annuali così definiti:

- primo periodo: dal 1º gennaio 2000 al 31 dicembre 2000,
- secondo periodo: dal 1º gennaio 2001 al 31 dicembre 2001.

La validità di una licenza non può avere inizio nel corso di un primo periodo annuale e finire nel corso del periodo annuale successivo.

La licenza è rilasciata a nome di un determinato peschereccio e non è trasferibile. Tuttavia, su richiesta della Comunità e in caso di dimostrata forza maggiore, la licenza di un peschereccio è sostituita da una nuova licenza a nome di un altro peschereccio avente caratteristiche analoghe a quelle del peschereccio da sostituire. L'armatore del peschereccio da sostituire consegna la licenza annullata al ministero della pesca tramite la delegazione della Commissione europea nella Repubblica di Guinea.

Sulla nuova licenza sono indicate:

- la data del rilascio,
- la validità della nuova licenza che copre il periodo che intercorre tra la data di arrivo del nuovo peschereccio e la data di scadenza della licenza del peschereccio sostituito.

In tal caso per il periodo di validità residuo non è dovuto nessun canone del tipo previsto all'articolo 5, secondo comma dell'accordo.

La licenza deve essere tenuta permanentemente a bordo.

1.1. Disposizioni applicabili ai pescherecci per traino

1. Ogni peschereccio, prima del rilascio della licenza, è tenuto a presentarsi una volta all'anno al porto di Conakry per sottoporsi alle ispezioni previste dalla regolamentazione vigente. Queste ispezioni debbono essere effettuate esclusivamente da persone debitamente autorizzate e devono avere luogo nelle 24 ore lavorative successive all'arrivo della nave nel porto, se tale arrivo è stato annunciato con almeno 48 ore lavorative di anticipo. In caso di rinnovo della licenza nel corso dello stesso anno civile il peschereccio è dispensato dall'ispezione.

Le spese relative alle ispezioni tecniche sono a carico degli armatori e ammontano al massimo a 250 EUR all'anno per nave.

2. Ciascun peschereccio deve essere rappresentato da un raccomandatario di nazionalità guineana, stabilito nella Repubblica di Guinea.
3. a) Le licenze vengono rilasciate per un periodo di tre, sei o dodici mesi e sono rinnovabili. Il calcolo dell'utilizzazione delle possibilità di pesca di cui all'articolo 1 del protocollo tiene conto della durata di validità delle licenze.

b) I canoni a carico degli armatori sono fissati come segue, in euro per tsl:

— per le licenze annuali:

	Primo anno	Secondo anno
pescherecci per pesce	150	160
pescherecci per cefalopodi	166	174
pescherecci per gamberetti	168	176

— per le licenze semestrali:

	Primo anno	Secondo anno
pescherecci per pesce	77	82
pescherecci per cefalopodi	85	89
pescherecci per gamberetti	86	90

— per le licenze trimestrali:

	Primo anno	Secondo anno
pescherecci per pesce	40	43
pescherecci per cefalopodi	43	45
pescherecci per gamberetti	44	46

1.2. Disposizioni applicabili alle tonnieri e ai pescherecci con palangari di superficie

La licenza deve essere tenuta permanentemente a bordo; tuttavia l'attività di pesca è autorizzata dal momento in cui viene ricevuta la notifica del pagamento dell'anticipo inviata dalla Commissione europea al ministero della pesca della Repubblica di Guinea. La nave viene iscritta nell'elenco delle navi autorizzate a pescare, che è comunicato alle autorità guineane responsabili del controllo della pesca. In attesa della licenza propriamente detta, una copia di essa può essere ottenuta via fax; tale copia è conservata a bordo.

I canoni annuali sono fissati a 25 EUR per tonnellata pescata nella zona di pesca della Repubblica di Guinea.

Le licenze vengono rilasciate previo versamento al Tesoro pubblico di un anticipo annuo di 2 250 EUR per tonniera a circuizione, di 375 EUR per tonniera con lenze e canne, di 875 EUR per peschereccio con palangari di superficie di oltre 150 tonnellate di stazza lorda (tsl) e di 625 EUR per peschereccio con palangari di superficie di stazza lorda pari o inferiore a 150 tonnellate, equivalente ai canoni dovuti per:

- 90 tonnellate di tonno pescato all'anno da una tonniera con reti a circuizione,
- 15 tonnellate pescate all'anno da una tonniera con lenze e canne,
- 35 tonnellate pescate all'anno da un peschereccio con palangari di superficie di oltre 150 tonnellate di stazza lorda (tsl),
- 25 tonnellate pescate all'anno da un peschereccio con palangari di superficie di stazza lorda pari o inferiore a 150 tonnellate.

Il computo definitivo dei canoni dovuti per la campagna di pesca è effettuato dalla Commissione europea al termine di ogni anno civile, sulla base delle dichiarazioni di cattura compilate per ciascun peschereccio e confermate dagli istituti scientifici competenti per la verifica dei dati relativi alle catture quali l'Istituto di ricerca per lo sviluppo (IRD), l'Istituto oceanografico spagnolo (IEO) e l'Instituto Português de Investigacão Marítima (IPIMAR), in collaborazione con il Centro nazionale delle scienze alieutiche di Boussoura (CNSHB). Detto computo è comunicato contemporaneamente al ministero della pesca e agli armatori. Gli eventuali pagamenti supplementari saranno effettuati dagli armatori al ministero della pesca sul conto aperto presso il Tesoro pubblico della Repubblica di Guinea entro 30 giorni dalla notifica del computo definitivo.

Tuttavia, se il computo definitivo è inferiore all'importo dell'anticipo di cui sopra, l'armatore non può recuperare la somma residua corrispondente.

2. Dichiarazione delle catture

Tutti i pescherecci della Comunità autorizzati a pescare nella zona di pesca della Repubblica di Guinea in virtù dell'accordo sono tenuti a comunicare al ministero della pesca le catture effettuate, con copia alla delegazione della Commissione europea nella Repubblica di Guinea, secondo le seguenti modalità:

- i pescherecci per traino dichiarano le proprie catture per mezzo del modello accluso (appendice 2). Dette dichiarazioni di cattura sono mensili e devono essere trasmesse almeno una volta ogni trimestre,
- le tonniere con reti a circuizione, le tonniere con lenze e canne e i pescherecci con palangari di superficie tengono un giornale di bordo, conforme al modello riportato nell'appendice 3, per ciascun periodo di pesca nella zona di pesca della Repubblica di Guinea. Questo formulario deve essere inviato al ministero della pesca, tramite la delegazione della Commissione europea nella Repubblica di Guinea, entro 45 giorni dalla fine della campagna nella zona di pesca della Repubblica di Guinea.

I formulari devono essere compilati in modo leggibile ed essere firmati dal comandante del peschereccio. Sono tenuti alla compilazione del formulario tutti i pescherecci che hanno ottenuto una licenza, anche nel caso in cui non siano state effettuate catture.

In caso di mancato rispetto di tali disposizioni, il ministero della pesca si riserva il diritto di sospendere la licenza del peschereccio incriminato finché non siano state espletate le formalità prescritte. In tal caso ne è informata la delegazione della Commissione europea nella Repubblica di Guinea.

Se del caso, la commissione mista di cui all'articolo 10 dell'accordo studierà la possibilità di dotare i pescherecci comunitari di mezzi per la comunicazione elettronica dei dati relativi alle operazioni di pesca.

3. **Sbarco delle catture**

I pescherecci per traino autorizzati a pescare nella zona di pesca della Repubblica di Guinea sono tenuti a sbarcare gratuitamente 200 kg di pesce all'anno per tsl, allo scopo di contribuire all'approvvigionamento della popolazione locale in pesce pescato nella zona di pesca della Repubblica di Guinea.

Gli sbarchi possono essere individuali o collettivi, ma va specificato il nome dei pescherecci interessati. Tuttavia al momento del pagamento della licenza i pescherecci che non hanno intenzione di sbarcare 200 kg di pesce all'anno per tsl sono tenuti ad effettuare un pagamento compensativo annuo di 30 EUR per tsl.

4. **Catture accessorie**

Le navi adibite alla pesca di pesci non possono avere a bordo crostacei in quantità superiore al 9 % e cefalopodi in quantità superiore al 9 % del volume totale delle catture realizzate nella zona di pesca della Repubblica di Guinea.

Le navi adibite alla pesca di cefalopodi non possono avere a bordo crostacei in quantità superiore al 15 % e pesce in quantità superiore al 35 % del volume totale delle catture realizzate nella zona di pesca della Repubblica di Guinea.

Le navi adibite alla pesca di gamberetti non possono avere a bordo pesci in quantità superiore al 30 % e cefalopodi in quantità superiore al 20 % del volume totale delle catture realizzate nella zona di pesca della Repubblica di Guinea.

5. **Imbarco di marinai**

Gli armatori che hanno ottenuto le licenze di pesca previste dall'accordo contribuiscono alla formazione professionale pratica dei cittadini della Repubblica di Guinea alle condizioni e nei limiti seguenti:

- 5.1. Ciascun armatore di pescherecci per traino si impegna ad assumere:
 - due marinai guineani per le navi di stazza non superiore a 200 tsl,
 - tre marinai guineani per le navi di stazza superiore a 200 tsl fino ad un massimo di 350 tsl,
 - quattro marinai guineani per le navi di stazza superiore a 350 tsl.
- 5.2. Sulla flotta di tonniere con reti a circuizione sono imbarcati in permanenza sei marinai guineani.
- 5.3. Sulla flotta di tonniere con lenze e canne, per tutta la loro permanenza effettiva nelle acque della Guinea, sono imbarcati cinque marinai guineani, in ragione di non più di un marinaio per imbarcazione.
- 5.4. Sulla flotta di pescherecci con palangari di superficie, per tutta la loro permanenza effettiva nelle acque della Guinea, gli armatori si impegnano ad assumere due marinai guineani per imbarcazione.
- 5.5. Il salario dei marinai guineani di cui sopra deve essere stabilito prima del rilascio delle licenze, di comune accordo tra gli armatori o i loro rappresentanti e il ministero della pesca; esso è a carico degli armatori ed è comprensivo del regime di previdenza sociale cui è soggetto il marinaio (tra cui assicurazione sulla vita, assicurazione infortuni e assicurazione malattia).

In caso di mancato imbarco, gli armatori delle tonnire con reti a circuizione, delle tonnire con lenze e canne e dei pescherecci con palangari di superficie devono versare al ministero della pesca una somma forfettaria equivalente ai salari dei marinai non imbarcati, secondo le disposizioni di cui ai punti 2, 3 e 4.

Tale somma servirà per la formazione dei marinai-pescatori della Repubblica di Guinea e sarà versata sul conto indicato dal ministero della pesca.

6. Osservatori

- 6.1. Ogni peschereccio da traino prende a bordo un osservatore designato dal ministero della pesca.

La durata della presenza a bordo dell'osservatore non deve normalmente superare due bordate consecutive.

- 6.2. Su richiesta delle autorità guineane, le tonnire con reti a circuizione e i pescherecci con palangari di superficie prendono a bordo un osservatore. La durata della permanenza a bordo dell'osservatore è fissata dalle autorità guineane, ma in linea di massima non deve superare il tempo necessario all'esecuzione dei suoi compiti.

- 6.3. All'osservatore è riservato lo stesso trattamento degli ufficiali. I suoi compiti sono i seguenti:

- osservare le attività di pesca delle navi,
- verificare la posizione delle navi impegnate in operazioni di pesca,
- procedere al prelievo di campioni biologici nell'ambito di programmi scientifici,
- fare l'inventario degli attrezzi da pesca utilizzati,
- verificare i dati sulle catture effettuate nella zona della Guinea riportati nel giornale di bordo,
- comunicare una volta alla settimana via radio i dati relativi alla pesca.

Durante la permanenza a bordo l'osservatore:

- prende tutte le disposizioni necessarie affinché le condizioni del suo imbarco e la sua presenza a bordo della nave non interrompano né ostacolino le operazioni di pesca,
- rispetta i beni e le attrezzature presenti a bordo nonché il carattere confidenziale di tutti i documenti appartenenti alla nave,
- redige una relazione sull'attività svolta che viene trasmessa alle autorità guineane competenti con copia alla delegazione europea.

Le condizioni del suo imbarco sono stabilite di comune accordo dall'armatore o dal suo raccomandatario e dalle autorità guineane. Il salario e gli oneri sociali dell'osservatore sono a carico del ministero della pesca. L'armatore versa al Centro nazionale di sorveglianza e di protezione della pesca, tramite il raccomandatario, 15 EUR per giornata trascorsa dall'osservatore a bordo di un peschereccio per traino e 10 EUR per giornata trascorsa dall'osservatore a bordo di una nave tonniera con reti a circuizione o di un peschereccio con palangari di superficie. Le spese di viaggio dell'osservatore sono a carico dell'armatore nel caso in cui quest'ultimo non sia in grado di imbarcarlo e sbarcarlo in un porto guineano convenuto di comune accordo con le autorità del paese.

Qualora l'osservatore non si presenti nel luogo convenuto al momento convenuto e nelle dodici ore che seguono, l'armatore sarà automaticamente dispensato dall'obbligo di prenderlo a bordo.

7. Ispezione e controllo

Ogni peschereccio della Comunità operante nella zona di pesca della Repubblica di Guinea permette di salire a bordo a qualsiasi funzionario della Repubblica di Guinea incaricato delle operazioni di ispezione e di controllo e lo agevola nell'espletamento delle sue funzioni. Il funzionario non deve restare a bordo oltre il tempo necessario per l'esecuzione dei controlli delle catture a campione e per eventuali altre ispezioni attinenti alle attività di pesca.

8. Zone di pesca

I pescherecci di cui all'articolo 1 del protocollo sono autorizzati a pescare nelle acque situate al di là delle 10 miglia marine, comprese le tonnire con lenze e canne per la pesca di esche vive.

9. Dimensioni minime autorizzate delle maglie

La maglia minima autorizzata per il sacco della rete da traino (maglia stirata) è di:

- a) 40 mm per i gamberetti;
- b) 60 mm per i cefalopodi;
- c) 70 mm per i pesci;
- d) 16 mm per la pesca di esche vive con rete da circuizione.

Tali dimensioni minime si applicano anche alle reti da traino utilizzate per la pesca con il buttafuori.

10. Ingresso e uscita dalla zona

Tutte le navi comunitarie che intendono entrare o uscire dalla ZEE guineana devono notificarlo con almeno 24 ore di anticipo alla stazione radio del Centro nazionale di sorveglianza della pesca (CNSP). Esse comunicano la data e l'ora, nonché la loro posizione ogni volta che entrano o escono dalla zona di pesca della Repubblica di Guinea.

L'indicativo di chiamata e le frequenze operative sono comunicati agli armatori dal CNSP al momento del rilascio della licenza.

Qualora non potessero utilizzare tale radio, le navi possono ricorrere ad altri sistemi di comunicazione alternativi, quali il fax (CNSP: n. 224-46 39 22 o Ministero della pesca: n. 224-41 43 10).

11. Procedura in caso di fermo

11.1. La delegazione della Commissione europea nella Repubblica di Guinea è informata entro 48 ore di qualsiasi fermo di un peschereccio battente bandiera di uno Stato membro della Comunità e operante nell'ambito di un accordo concluso tra la Comunità e un paese terzo avvenuto nella zona di pesca della Repubblica di Guinea e riceve contemporaneamente una breve relazione sulle circostanze ed i motivi per cui il fermo è stato operato.

11.2. Per i pescherecci autorizzati a pescare nelle acque della Guinea, prima di adottare eventuali misure nei confronti del comandante o dell'equipaggio del peschereccio o di intraprendere qualsiasi azione nei confronti del carico e dell'equipaggiamento del peschereccio, tranne le misure destinate a preservare le prove relative alla presunta infrazione, si tiene, entro 48 ore dal momento in cui le suddette informazioni sono ricevute, una riunione di concertazione tra la delegazione della Commissione europea, il ministero della pesca e le autorità di controllo, con l'eventuale partecipazione di un rappresentante dello Stato membro interessato.

Nel corso della suddetta concertazione, le parti si scambiano tutti i documenti o tutte le informazioni utili, in particolare le prove di registrazione automatica delle varie posizioni della nave durante la bordata in corso sino al momento del fermo, che possano contribuire a chiarire le circostanze relative ai fatti constatati.

L'armatore, o il suo rappresentante, è informato dell'esito della concertazione, nonché di tutte le misure che possono derivare dal fermo.

11.3. Prima di avviare qualsiasi procedimento giudiziario si tenta di regolare l'infrazione presunta nel quadro di una procedura di conciliazione. Tale procedura deve essere conclusa al più tardi tre giorni lavorativi dopo il fermo.

11.4. Qualora la controversia non abbia potuto essere risolta nell'ambito della procedura di conciliazione e venga quindi adito l'organo giudiziario competente, l'autorità competente, in attesa della decisione giudiziaria, fissa entro quarantotto ore dalla conclusione della procedura di conciliazione una cauzione bancaria a carico dell'armatore. L'importo della cauzione non deve essere superiore all'importo massimo dell'ammenda previsto dalla legislazione nazionale per l'infrazione presunta di cui trattasi. La cauzione bancaria è restituita all'armatore dall'autorità competente non appena la controversia si risolve senza condanna del comandante del peschereccio interessato.

11.5. Il peschereccio e il suo equipaggio sono liberati:

- al termine della concertazione, se le constatazioni lo consentono,
- oppure ad avvenuto espletamento degli obblighi derivanti dalla procedura di conciliazione,
- oppure una volta depositata la cauzione bancaria (in caso di procedimento giudiziario).

Appendice 1

**FORMULARIO
DI DOMANDA DI LICENZA
DI ARMAMENTO PER LA PESCA**

Spazio riservato all'amministrazione	Osservazioni
Nazionalità:
N. della licenza:
Data della firma:
Data del rilascio:

RICHIDIENTE

Ragione sociale:

N. di registro commerciale:

Nome e cognome del responsabile:

Data e luogo di nascita:

Professione:

Indirizzo:

.....

Numero di persone occupate:

Nome e indirizzo raccomandatario:

.....

NAVE

Tipo di nave: N. di immatricolazione:

Nuovo nome: Nome precedente:

Data e luogo di costruzione:

Nazionalità d'origine:

Lunghezza: Larghezza: Altezza:

Stazza lorda: Stazza netta:

Materiale di costruzione:

Marca del motore principale: Tipo: Potenza in CV:

Elica: A passo fisso A passo variabile Ugello

Velocità:

Indicativo di chiamata: Frequenza:

Elenco degli strumenti di individuazione, di navigazione e di trasmissione:

Radar Sonar Scandaglio lima da sughero,
scandaglio per pesca a strascico:

VHF BLU Navigazione
via satellite Altri:

Numero di marinai:

MODO DI CONSERVAZIONE

Ghiaccio Ghiaccio + refrigerazione Congelamento: in salamoia a secco in acqua di mare refrigerata

Potenza frigorifera totale (FG):

Capacità di congelamento (24 ore) in t:

Capacità di stivaggio:

TIPO DI PESCA

A. Pesca demersaleDemersale costiera Demersale profonda

Tipo di rete da traino:

per cefalopodi per gamberetti per pesci

Lunghezza della rete da traino: Lunghezza della lima da sughero:

Dimensioni delle maglie nel sacco della rete:

Dimensioni delle maglie nei bracci:

Velocità di pesca al traino:

B. Pesca dei grandi pelagici (navi tonniere)Con lenza a canna Numero di canne Con rete a circuizione Lunghezza delle reti: Altezza:

Numero di vasche: Capacità (in t):

C. Pesca con palangari e nassedi superficie di fondo

Lunghezza della lenza: Numero di ami:

Numero di lenze:

Numero di nasse:

IMPIANTI A TERRA

Indirizzo e numero di autorizzazione:

.....

Ragione sociale:

Attività:

Commercio ittico all'ingrosso interno all'esportazione

Natura e numero della carta del commerciante all'ingrosso:

Descrizione degli impianti di lavorazione e di conservazione:

.....

.....

.....

Numero di persone occupate:

Osservazioni tecniche

Autorizzazione del ministero della Pesca

Appendice 2

MINISTERO DELLA PESCA

Nome della nave:	
Nazionalità (bandiera):	

STATISTICHE RELATIVE ALLE CATTURE E ALLO SFORZO

Potenza del motore:	
Stazza lorda(t):	

Mese:

Anno:

Metodo di pesca	
Porto di sbarco:	

Appendice 3

GIORNALE DI BORDO ICCAT PER LE TONNIERE

Nome della nave: Stato di bandiera: N. d'immatricolazione: Armatore: Indirizzo:	Stazza linda: Capacità — (tm)				Partenza	Mese	Giorno	Anno	Porto	Palangari Esca viva Rete da circuizione a chiusura Lenza trainata Altri					
	Comandante: Numero dei membri dell'equipaggio:				Ritorno										
	Data della comunicazione: (Comunicato da):				Numero di giorni in mare	Numero di giorni di pesca			Numero del viaggio						
						Numero di cale effettuate									
Data	Zona	Tonno rosso <i>Thunnus thynnus</i> o maccoyi	Tonno albacora <i>Thunnus albacares</i>	Tonno obeso <i>Thunnus obesus</i>	Tonno bianco <i>Thunnus alalunga</i>	Pesce spada <i>Xiphias gladius</i>	Pesce lancia striato <i>Tetrapturus audax</i> o <i>albidus</i>	Marlin nero <i>Makaira indica</i>	Pesce vela <i>Istiophorus albicans</i> o <i>platypterus</i>	Tonnetto striato <i>Katsuwonus pelamis</i>	Vari	Totale giornaliero (solo in kg)		Esca utilizzata	
		N. Soltz	N. Soltz	N. Soltz	N. Soltz	N. Soltz	N. Soltz	N. Soltz	N. Soltz	N. Soltz	N. Soltz	N. Soltz	N. Soltz	Altro	
		Latitudine N/S	Longitudine E/O	Latitudine N/S	Longitudine E/O	Latitudine N/S	Longitudine E/O	Latitudine N/S	Longitudine E/O	Latitudine N/S	Longitudine E/O	Latitudine N/S	Longitudine E/O	Latitudine N/S	Esca viva
		Giorno	Giorno	Giorno	Giorno	Giorno	Giorno	Giorno	Giorno	Giorno	Giorno	Giorno	Giorno	Giorno	Calamai
		Mese	Mese	Mese	Mese	Mese	Mese	Mese	Mese	Mese	Mese	Mese	Mese	Mese	Altro
Quantitativi sbarcati (in kg)															

Osservazioni

- 1 - Utilizzare una scheda per mese e una riga per giorno.
- 2 - Alla fine di ogni viaggio inviare una copia del giornale di bordo al proprio corrispondente o all'ICCAT, Calle Corazón de María, 8, 28002 Madrid, Spagna.
- 3 - Per «giorno» si intende il giorno in cui sono stati calati gli attrezzi.
- 4 - La zona di pesca è riferita alla posizione della nave. Arrotondare i minuti e registrare il grado di latitudine e longitudine. Non dimenticare di indicare N/S e E/O.
- 5 - L'ultima riga — quantitativi sbarcati — va completata solo alla fine del viaggio. Indicare il peso effettivo al momento dello scarico.
- 6 - Tutte le informazioni qui riportate devono restare strettamente riservate.

 IT

SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

COMITATO MISTO SEE

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE**N. 65/2000****del 2 agosto 2000****che modifica l'allegato VI (sicurezza sociale) dell'accordo SEE**

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo, in appresso denominato «l'accordo», in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato VI dell'accordo è stato modificato dalla decisione n. 11/2000 del Comitato misto SEE, del 28 gennaio 2000 (¹).
- (2) Occorre integrare nell'accordo la decisione n. 173, del 9 dicembre 1998, relativa alle modalità comuni approvate dagli Stati membri in vista del rimborso fra le istituzioni a seguito del passaggio all'euro (²), adottata dalla commissione amministrativa delle Comunità europee per la sicurezza sociale dei lavoratori migranti,

DECIDE:

Articolo 1

Dopo il punto 3.51 (decisione n. 170) dell'allegato VI dell'accordo viene aggiunto il punto seguente:

«3.52. **32000 D 0129(01)**: Decisione n. 173, del 9 dicembre 1998, relativa alle modalità comuni approvate dagli Stati membri in vista del rimborso fra le istituzioni a seguito del passaggio all'euro (GU C 27 del 29.1.2000, pag. 21).»

Articolo 2

I testi della decisione n. 173 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 3 agosto 2000, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo (³).

(¹) Non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale.

(²) GU C 27 del 29.1.2000, pag. 21.

(³) Non è stata comunicata la sussistenza di obblighi costituzionali.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Fatto a Bruxelles, il 2 agosto 2000.

Per il Comitato misto SEE

Il Presidente

G. S. GUNNARSSON

**DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
N. 66/2000
del 2 agosto 2000
che modifica l'allegato XI (servizi di telecomunicazione) dell'accordo SEE**

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo spazio economico europeo, in appresso denominato «l'accordo», in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato XI dell'accordo è stato modificato dalla decisione n. 175/1999 del Comitato misto SEE, del 17 dicembre 1999 (¹).
- (2) Occorre integrare nell'accordo la direttiva 1999/93/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 1999, relativa ad un quadro comunitario per le firme elettroniche (²).
- (3) Le disposizioni relative ai paesi terzi della direttiva 1999/93/CE devono essere modificate ai fini dell'accordo,

DECIDE:

Articolo 1

Nell'allegato XI dell'accordo, dopo il punto 5f (direttiva 97/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio), è inserito il testo seguente:

«5g. **399 L 0093:** Direttiva 1999/93/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 1999, relativa ad un quadro comunitario per le firme elettroniche (GU L 13 del 19.1.2000, pag. 12).

Ai fini del presente accordo, le disposizioni della direttiva si intendono modificate come segue:

- a) all'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), dopo le parole “organizzazioni internazionali” sono inserite le parole “o tra uno Stato EFTA e paesi terzi o organizzazioni internazionali”;
- b) nei casi di cui all'articolo 7, paragrafo 2, le parti contraenti si tengono informate e, su richiesta, si procede a consultazioni in sede di Comitato misto SEE;
- c) in caso di negoziati con un paese terzo per il libero accesso al mercato delle aziende comunitarie in base all'articolo 7, paragrafo 3, la Comunità cerca di ottenere pari trattamento per le aziende degli Stati EFTA.»

Articolo 2

I testi della direttiva 1999/93/CE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 3 agosto 2000, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo (³).

(¹) Non ancora pubblicata nella *Gazzetta ufficiale*.

(²) GU L 13 del 19.1.2000, pag. 12.

(³) Comunicata la sussistenza di obblighi costituzionali.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Fatto a Bruxelles, il 2 agosto 2000.

Per il Comitato misto SEE

Il Presidente

G. S. GUNNARSSON

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
N. 67/2000
del 2 agosto 2000
che modifica l'allegato XI (servizi di telecomunicazione) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo, in appresso denominato «l'accordo», in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato XI dell'accordo è stato modificato dalla decisione n. 175/1999 del Comitato misto SEE, del 17 dicembre 1999 (¹).
- (2) Occorre integrare nell'accordo la raccomandazione 2000/263/CE della Commissione, del 20 marzo 2000, recante modifica della raccomandazione 98/511/CE sull'interconnessione in un mercato liberalizzato delle telecomunicazioni (Parte 1 — Fissazione dei prezzi di interconnessione) (²),

DECIDE:

Articolo 1

Al punto 26g (raccomandazione 98/195/CE della Commissione) dell'allegato XI dell'accordo viene inserito il seguente trattino:

«— **32000 X 0263**: Raccomandazione 2000/263/CE della Commissione, del 20 marzo 2000 (GU L 83 del 4.4.2000, pag. 30).»

Articolo 2

I testi della raccomandazione 2000/263/CE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 3 agosto 2000, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo (³).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Fatto a Bruxelles, il 2 agosto 2000.

*Per il Comitato misto SEE
Il Presidente
G. S. GUNNARSSON*

(¹) Non ancora pubblicata nella *Gazzetta ufficiale*.

(²) GU L 83 del 4.4.2000, pag. 30.

(³) Non è stata comunicata la sussistenza di obblighi costituzionali.

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE**N. 68/2000****del 2 agosto 2000****che modifica l'allegato XIII (trasporti) dell'accordo SEE**

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo, in appresso denominato «l'accordo», in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato XIII dell'accordo è stato modificato dalla decisione n. 3/2000 del Comitato misto SEE, del 4 febbraio 2000 (¹).
- (2) Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 609/2000 della Commissione, del 21 marzo 2000, che modifica il regolamento (CE) n. 3298/94 recante modalità d'applicazione del sistema di transito (ecopunti) per autocarri in transito attraverso l'Austria (²),

DECIDE:

Articolo 1

Ai punti 26a [regolamento (CEE) n. 881/92 del Consiglio] e 26aa (protocollo 9 dell'atto di adesione dell'Austria) dell'allegato XIII dell'accordo viene aggiunto il seguente trattino:

«— **32000 R 0609**: Regolamento (CE) n. 609/2000 della Commissione, del 21 marzo 2000, che modifica il regolamento (CE) n. 3298/94 recante modalità d'applicazione del sistema di transito (ecopunti) per autocarri in transito attraverso l'Austria (GU L 73 del 22.3.2000, pag. 9).»

Articolo 2

I testi del regolamento (CE) n. 609/2000 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 3 agosto 2000, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo (³).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Fatto a Bruxelles, il 2 agosto 2000.

Per il Comitato misto SEE

Il Presidente

G. S. GUNNARSSON

(¹) Non ancora pubblicata nella *Gazzetta ufficiale*.

(²) GU L 73 del 22.3.2000, pag. 9.

(³) Non è stata comunicata la sussistenza di obblighi costituzionali.

**DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
N. 69/2000
del 2 agosto 2000
che modifica l'allegato XIII (trasporti) dell'accordo SEE**

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo, in appresso denominato «l'accordo», in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato XIII dell'accordo è stato modificato dalla decisione n. 180/1999 del Comitato misto SEE del 17 dicembre 1999⁽¹⁾.
- (2) Occorre integrare nell'accordo la direttiva 1999/97/CE della Commissione, del 13 dicembre 1999, che modifica la direttiva 95/21/CE del Consiglio relativa all'attuazione di norme internazionali per la sicurezza delle navi, la prevenzione dell'inquinamento e le condizioni di vita e di lavoro a bordo per le navi che approdano nei porti comunitari e che navigano nelle acque sotto la giurisdizione degli Stati membri (controllo dello Stato di approdo)⁽²⁾,

DECIDE:

Articolo 1

Al punto 56b (direttiva 95/21/CE del Consiglio) dell'allegato XIII dell'accordo viene aggiunto il seguente trattino:

«— **399 L 0097**: Direttiva 1999/97/CE della Commissione, del 13 dicembre 1999 (GU L 331 del 23.12.1999, pag. 67).»

Articolo 2

I testi della direttiva 1999/97/CE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 3 agosto 2000, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo⁽³⁾.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Fatto a Bruxelles, il 2 agosto 2000.

Per il Comitato misto SEE

Il Presidente

G. S. GUNNARSSON

⁽¹⁾ Non ancora pubblicata nella *Gazzetta ufficiale*.

⁽²⁾ GU L 331 del 23.12.1999, pag. 67.

⁽³⁾ Non è stata comunicata la sussistenza di obblighi costituzionali.

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 70/2000

del 2 agosto 2000

che modifica il protocollo 31 dell'accordo SEE sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo, in appresso denominato «l'accordo», in particolare gli articoli 86 e 98,
considerando quanto segue:

- (1) Il protocollo 31 dell'accordo è stato modificato dalla decisione n. 45/2000 del Comitato misto SEE, del 19 maggio 2000 (¹).
- (2) È opportuno estendere la cooperazione delle parti contraenti dell'accordo per includere il programma d'azione comunitaria «Gioventù» [decisione n. 1031/2000/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (²)].
- (3) Occorre pertanto modificare il protocollo 31 dell'accordo per far sì che la cooperazione estesa possa iniziare il 1º gennaio 2000,

DECIDE:

Articolo 1

All'articolo 4, paragrafo 2, lettera c, del protocollo 31 dell'accordo viene aggiunto il seguente trattino:

«— **32000 D 1031**: Decisione n. 1031/2000/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 aprile 2000, che istituisce il programma d'azione comunitaria “Gioventù” (GU L 117 del 18.5.2000, pag. 1).»

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il 3 agosto 2000, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo (³).

Essa è applicabile a decorrere dal 1º gennaio 2000.

Articolo 3

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Fatto a Bruxelles, il 2 agosto 2000.

Per il Comitato misto SEE

Il Presidente

G. S. GUNNARSSON

(¹) GU L 174 del 13.7.2000, pag. 57.

(²) GU L 117 del 18.5.2000, pag. 1.

(³) Non è stata comunicata la sussistenza di obblighi costituzionali.